

Rep. Gen.le N. 343 del 8/03/11



*E' copia conforme
all'originale*
[Signature]

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale "Affari legali, risorse umane,
programmazione negoziata e partecipazioni azionarie"

Determinazione Dirigenziale n° 47 del 5-7 MAR. 2011

OGGETTO: Approvazione bando di gara per la copertura assicurativa "RC Generale (R.C.T.-R.C.O.): Incendio beni immobili, beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori e oggetti d'arte; Furto e Rapina; Portavalori della Provincia Regionale di Messina".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 10 del 09/02/2011 è stata revocata, in auto tutela, la determinazione n. 151 del 28/12/2010 con cui era stato approvato il verbale di gara relativo all'appalto del servizio assicurativo di cui in oggetto e si era proceduto all'aggiudicazione definitiva;

CHE, pertanto, giusta direttiva impartita dal Sig. Presidente della Provincia, occorre indire altra procedura di gara per procedere all'appalto del servizio assicurativo in parola, stante il preminente interesse dell'Ente di dotarsi di idonea copertura assicurativa per tutti i rischi cui è esposto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 130 del 10/11/2010, con cui è stato conferito alla Società "CONSULBROKERS S.p.A." l'incarico di brokeraggio assicurativo relativamente alla gara d'appalto del servizio assicurativo di cui in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 176/CONTR del 11/02/2011 con cui è stata richiesta alla "CONSULBROKERS S.p.A." l'attivazione delle procedure propedeutiche ad una nuova gara d'appalto per la copertura assicurativa relativa a "RC Generale (R.C.T.-R.C.O.): Incendio beni immobili, beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori e oggetti d'arte; Furto e Rapina; Portavalori della Provincia Regionale di Messina";

VISTO il bando di gara ed i relativi capitolati speciali d'appalto, così come elaborati dal predetto Broker dell'Ente, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti, che prevedono un importo complessivo da porre a base d'asta pari ad € 1.100.000,00, comprensivo di ogni onere ed imposta;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 7/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni relativamente alla pubblicità dei bandi di gara per gli appalti di servizi nella regione Siciliana;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266, nonché la delibera esitata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'adunanza del 15/02/2010, che fissa l'ammontare dei contributi da versarsi a cura delle stazioni appaltanti e dei partecipanti alle gare in relazione all'importo posto a base d'asta;

RITENUTO che per la gara in parola il contributo a carico dell'Ente è pari ad € 400,00 e quello a carico dei partecipanti è pari ad € 70,00;

CHE le spese per la pubblicità del presente bando si presume possano quantificarsi in € 20.000,00 ^{19.000,00} 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL. in Sicilia;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

DETERMINA

APPROVARE il bando di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, di durata annuale, relativo a: "RC Generale (R.C.T.-R.C.O.); Incendio beni immobili, beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori e oggetti d'arte; Furto e Rapina; Portavalori della Provincia Regionale di Messina" (importo a base d'asta € 1.100.000,00) che, unitamente al disciplinare di gara ed ai relativi capitolati speciali d'appalto, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la somma all'uopo occorrente è già stata impegnata con precedente determinazione n. 29 del 29/03/2010, quanto ad € 716.030,60 con imputazione al Bilancio 2010, Cod. 1010203, Cap. 1573 e quanto ad € 418.969,40 con imputazione al Bilancio pluriennale 2010-2012, competenza anno 2011;

PROCEDERE alla pubblicità dell'estratto del bando di gara e del bando integrale nei modi e nei termini di cui all'art. 35 della L.R. n. 7/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni;

IMPEGNARE al superiore scopo la somma di € 20.000,00 ^{19.000,00}  presumibilmente sufficiente per la pubblicità dell'avviso di gara e per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza, prelevandola dal Cap. 1950, Codice 1010903, alla voce "Spese per pubblicazione avvisi gare d'appalto" del Bilancio 2011;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sig. Presidente, ai soggetti di cui all'art. 48 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed al Sig. Dirigente del 1° Dipartimento, U.D. "Affari Generali e Istituzionali" per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

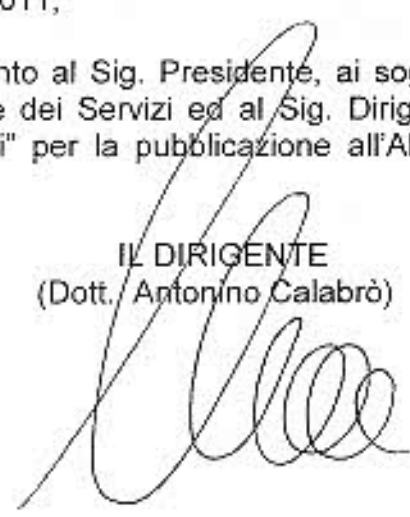
2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

IMPEGNO PROVVISORIO N. 203

DISPONIBILITA' CAP. 1950 BIL. 2011

MESSINA 5/3/11 

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonino Calabrò)



Allegati:

- (a)- bando di gara integrale;
- (b)- estratto del bando di gara;
- (c)- disciplinare di gara;
- (d)- capitolati speciali d'appalto;
- (e)- copia determinazione dirigenziale n. 29 del 29/03/2010.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale "Affari legali, risorse umane,
programmazione negoziata e partecipazioni azionarie"

Determinazione Dirigenziale n° 29 del 29 MAR. 2010

OGGETTO: Approvazione bando di gara per la copertura assicurativa: (1)- RC Generale; Incendio immobili e loro contenuto; Furto e Rapina; (2)- Infortunio (cumulativa) Presidente, Assessori e Consiglieri della Provincia Regionale di Messina – Impegno € 1.135.000,00 occorrenti alla copertura assicurativa per l'arco temporale di anni uno.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il prossimo 05/06/2010 avranno la loro naturale scadenza le proroghe dei contratti di copertura assicurativa relativi a: (1)- RC Generale; (2)- Incendio immobili e loro contenuto; Furto e Rapina; (3)- Infortunio (cumulativa) Presidente, Assessori e Consiglieri della Provincia Regionale di Messina;

CHE con contratto stipulato il 14/11/2006 ed annotato al n° 13135 del Repertorio dell'Ente, è stato affidato all'A.T.I.: "GBS - General Broker Service S.p.A." (Capogruppo), "AON S.p.A. - Insurance & Reinsurance Brokers" (Associata) e "ASSIDEA & DELTA S.r.l." (Associata), l'incarico di supportare l'Ente nell'analisi del rischio assicurativo, nella stesura di un capitolato di gara e nella gestione dei rapporti assicurativi dei rischi cui è esposto, per l'arco temporale di anni quattro;

CHE detto incarico prevedeva, fra l'altro, l'assistenza all'Ente nell'individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rendesse necessaria una copertura assicurativa nonché nella redazione dei bandi di gara e nella predisposizione dei relativi capitolati d'appalto;

ATTESO che, alla scadenza delle polizze assicurative di cui in oggetto, la Provincia Regionale di Messina ha il preminente interesse di pervenire alla stipula di altra idonea polizza assicurativa che fornisca la medesima copertura per tutti i rischi cui è esposta, giusta direttiva nel merito impartita dal Sig. Presidente della Provincia;

CHE, in tale ottica e nel rispetto delle clausole contrattuali che lo impegnano nei confronti di questa Amministrazione per quanto attiene ad ogni attività di supporto e di consulenza assicurativa, il Broker, dietro espressa richiesta di questo Ente, ha predisposto il bando di gara ed i relativi capitolati speciali d'appalto, conformemente alle indicazioni fornitegli;

VISTO il bando di gara ed il relativi capitolati speciali d'appalto, così come elaborati dal Broker in conformità alle normative vigenti in materia di appalti per l'acquisizione dei servizi e dallo stesso trasmessi con nota del 23/03/2010, i quali prevedono che l'importo da porre a base d'asta, relativamente alla copertura assicurativa di cui in oggetto, sia di €. 1.135.000,00, comprensivo di ogni onere ed imposta;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 7/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla pubblicità dei bandi di gara per gli appalti di servizi nella Regione Siciliana;

VISTI i precedenti impegni delle somme occorse alla pubblicazione dell'analogo bando di gara sulla G.U.R.S., su tre quotidiani e su un periodico a diffusione regionale, per un totale di € 12.774,60;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 nonché la Delibera esitata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'adunanza del 10/01/2007, che fissa l'ammontare dei contributi da versarsi a cura delle stazioni appaltanti e dei partecipanti in relazione all'importo a base d'asta;

RITENUTO che, per la gara di cui al Lotto n. 1 (Responsabilità Civile Generale, Incendio, Furto, Portavalori) la quota a carico dell'Ente è pari ad € 400,00;

VISTE le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL. in Sicilia;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

DETERMINA

APPROVARE il bando di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa annuale relativa a:

- 1)- Responsabilità Civile Generale; Incendio immobili e loro contenuto; Furto e Rapina; Portavalori (importo a base d'asta € 1.100.000,00);
- 2)- Infortuni (cumulativa) Presidente, Assessori e Consiglieri della Provincia Regionale di Messina (importo a base d'asta € 35.000,00);

che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

APPROVARE i relativi Capitolati Speciali d'Appalto – anch'essi allegati alla presente determinazione – così come predisposti dal Broker di questo Ente per le sopra citate tipologie di copertura assicurativa, per l'importo annuale a base d'asta, comprensivo di ogni onere ed imposta, pari ad € 1.135.000,00;

IMPEGNARE la somma complessiva, come sopra occorrente, pari ad **€ 1.135.000,00=** quanto ad € 718.030,60 con imputazione al Bilancio 2010, Codice 1010203, Capitolo 1573, e quanto ad € 418.969,40 con imputazione al Bilancio pluriennale 2010-2012, competenza anno 2011;

PROCEDERE alla pubblicazione del bando di gara nei modi e nei termini di cui all'art. 35 della L.R. 02/08/2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

IMPEGNARE al superiore scopo la somma complessiva di €. 20.000,00, presumibilmente sufficiente per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su tre quotidiani e su un periodico a diffusione regionale, per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S. e per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza per la celebrazione della gara, prelevandola dal Cap. 1950, Codice 1010903, alla voce "Spese per pubblicazione avvisi gare di appalto", del Bilancio 2010;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sig. Presidente, ai soggetti di cui all'art. 48 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed al Sig. Dirigente del 1° Dipartimento, U.D. "Affari Generali e Istituzionali" per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonino Calabrò)



Allegati:

- (a)- bando di gara integrale;
- (b)- estratto del bando di gara;
- (c)- capitolati speciali d'appalto.

VISTO: Si attesta la
copertura finanziaria
IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Antonino Torrisi)

VEDI ATTUAZIONE
ALLEGATA



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 29 del 29-03-2010

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

APPROVAZIONE BANDO DI GARA COPERTURA ASSICURATIVA:
1) RC GENERALE: INCENDIO IMMOBILI E LORO CONTENUTO;
FURTO E RAPINA, 2) INFORTUNIO (CUMULATIVA) PRESIDENTE,
ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA PROV., QUOTA PARTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 29 del 29-03-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1573 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (1010203) PRESTAZIONI DI SERVIZI

Denominato STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA CIVILE

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.165.000,00	2.748.700,00
A2	Sorni e Variazioni al Bilancio al 29-03-2010	+		
A	Stanziamento Assestato	=	1.165.000,00	2.748.700,00
B	Impegni di spesa al 29-03-2010	-	233.969,40	334.628,58
B1	Proposte di impegno assunte al 29-03-2010	-		
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	931.030,60	2.414.071,42
D	Impegno 587/2010 del presente atto	-	716.030,60	716.030,60
E	Disponibilità residua al 29-03-2010 (C - D)	=	215.000,00	1.698.040,82

Fornitore: DIVERSI CREDITORI

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

Visto di regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonio TORRISI

MESSINA, 29-03-2010



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 29 del 29-03-2010

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA E CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER LA GARA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: RC GENERALE, INCENDIO IMMOBILI, FURTO E RAPINA, INFORTUNIO PRESIDENTE E CONSIGLIERI PROV.LI

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 29 del 29-03-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1950 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (1010903) PRESTAZIONI DI SERVIZI

Denominato SPESE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISI GARE DI APPALTO

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	120.000,00	6.569.763,98
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-03-2010	+	
A	Stanziamento Assestato	= 120.000,00	6.569.763,98
B	Impegni di spesa al 29-03-2010	-	737.985,76
B1	Proposte di impegno assunte al 29-03-2010	-	19.247,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	= 120.000,00	5.812.531,22
D	Impegno 588/2010 del presente atto	- 20.000,00	20.000,00
E	Disponibilità residua al 29-03-2010 (C - D)	= 100.000,00	5.792.531,22

Fornitore: DIVERSI CREDITORI

Visto di regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonio TORRISI

MESSINA, li 29-03-2010



Copia Conforme all'Originale
IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

BANDO DI GARA

- 1) **ENTE APPALTANTE:** Provincia Regionale di Messina - 1° Dipartimento - Ufficio Dirigenziale "Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie" - Unità Operativa "Appalti e Contratti" - Telefono: 090/7761221 - Fax: 090/7761222.
- 2) **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** procedura aperta, ai sensi del D.L.vo 163/2006.
- 3) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
- 4) **LUOGO DI PRESTAZIONE:** Italia, Regione Sicilia, Provincia di Messina.
- 5) **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:** Coperture assicurative (CPV 66510000-8) relative a:
- **Lotto n. 1:** Responsabilità Civile Generale (R.C.T. - R.C.O.) della Provincia Regionale di Messina. Importo complessivo annuale a base di gara € 1.030.000,00= comprensivo di ogni onere ed imposta - CIG [1302840194];
- **Lotto n. 2:** Incendio beni immobili, incendio beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori e oggetti d'arte; Furto e Rapina beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori e oggetti d'arte; Portavalori della Provincia Regionale di Messina. Importo complessivo annuale a base di gara € 70.000,00= comprensivo di ogni onere ed imposta - CIG [1302993FD2].
E' data facoltà di presentare offerta per un lotto o per entrambi i lotti.
- 6) **DURATA:** annuale, con le modalità e le scadenze prescritte dai relativi capitolati speciali d'appalto.
- 7) **MODALITA' RICHIESTA DOCUMENTI:** il Capitolato d'oneri, il bando integrale ed i documenti complementari relativi alla gara sono visionabili presso il 1° Dipartimento - Ufficio Dirigenziale "Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie", Unità Operativa "Appalti e Contratti", ogni giorno lavorativo dalle ore 10,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. E' possibile ottenerne copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte, presso l'Ufficio di cui sopra sito in Via XXIV Maggio - 98122 Messina, nei giorni e nelle ore sopra indicati, previo versamento di € 0,26 a pagina; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax da inviarsi, almeno 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero telefonico di cui al superiore art. 1).
Il bando integrale e tutta la modulistica relativa alla gara sono, altresì, disponibili sul sito internet www.provincia.messina.it

8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte, redatte conformemente alle indicazioni di cui al relativo disciplinare di gara, dovranno pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio "Archivio e Protocollo" della stazione appaltante, Corso Cavour - 98122 Messina. I plichi dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 05/05/2011.

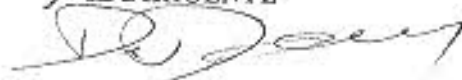
8) CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara sarà celebrata il 05/05/2011, con inizio alle ore 11,00, in seduta pubblica, nei locali della Provincia Regionale di Messina.

Responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Calabrò, Dirigente del 1° Dipartimento – Ufficio Dirigenziale "Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie" – Unità Operativa "Appalti e Contratti".

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente al momento dell'indizione della gara.

Il presente bando, pubblicizzato nei modi previsti dagli artt. 23 e 35 legge n. 7/2002, è visionabile sul sito Internet all'indirizzo: www.provincia.messina.it (sez. bandi di gara.), nonché presso l'Unità Operativa "Appalti e Contratti" di questo Ente.

Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)

Provincia Regionale di Messina



Corso Cavour - 98122 MESSINA
Codice Fiscale 80002760835

PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI

DISCIPLINARE DI GARA

**NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME
DELLE OFFERTE**

SOMMARIO

1. COMPAGNIE AMMESSE A PARTECIPARE.....	3
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	3
3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	12
4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE	14
5. TERMINI DELLE OFFERTE	15
6. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI	16
7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA	16
8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	16
9. CAUSE DI NULLITA' DELLE OFFERTE.....	16
10. BROKERAGGIO ASSICURATIVO.....	17
11. ALTRE INFORMAZIONI	17

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI - DISCIPLINARE DI GARA -

NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE

Allegati:

1) Facsimile di dichiarazione di partecipazione (singola o in coassicurazione); 2) Facsimile di dichiarazione di partecipazione in ATI; 3-3bis) Facsimile di dichiarazioni; 4) Modelli per la formulazione delle offerte tecniche; 5) Modelli per la formulazione delle offerte economiche;

La gara in oggetto di durata annuale viene espletata, in lotti separati e nella forma del pubblico incanto, in relazione al D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione secondo l'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 83, nonché – per quanto non disciplinato dalle predetti leggi e regolamenti – alle norme generali contenute nelle disposizioni di legge sulla contabilità e amministrazione del patrimonio pubblico *se ed in quanto applicabili e per quanto non incompatibili con la peculiarità dello specifico rapporto contrattuale avente ad oggetto l'affidamento di cui alla presente procedura.*

La gara riguarda le seguenti polizze assicurative:

LOTTO I	Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO)	€ 1.030.000,00
LOTTO II	a) INCENDIO	€ 70.000,00
	b) FURTO	

(Premi annui lordi, oltre regolazione consuntiva come da capitolati speciali relativi). **TOTALE € 1.100.000,00**

Si precisa che la partecipazione è aperta per l'intero appalto ovvero per singoli lotti.

Le condizioni di garanzia e le norme contrattuali della copertura assicurativa sono dettagliatamente rappresentate nei Capitolati Speciali ai quali si rinvia.

Sul sito www.provincia.messina.it verranno pubblicati eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini e/o modalità contenute nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali. Si avverte, pertanto, che ogni obbligo di informazione nei confronti delle Società interessate a concorrere per l'aggiudicazione, si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette informazioni sul sito della stazione appaltante.

Nel prosieguo la stazione appaltante Provincia di Messina, può essere chiamata, indifferentemente, anche: Ente, Azienda, Amministrazione.

1. COMPAGNIE AMMESSE A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare le Compagnie Assicuratrici, non commissariate, in possesso delle autorizzazioni di legge all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Compagnie Assicuratrici dovranno far pervenire un plico, **chiuso e sigillato con modalità tali da garantirne l'integrità, e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura**, sul quale dovrà essere indicato oltre al mittente (nominativo, indirizzo, n. telefono e telefax) la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI MESSINA - NON APRIRE"**.

Detto plico dovrà contenere:

✉ Una BUSTA - sigillata con modalità tali da garantirne l'integrità e controfirmata sui lembi di chiusura - riportante la dicitura: "CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", nella quale dovrà essere incluso:

📄 **2.A) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**, compilata secondo i modelli allegati al presente Disciplinare (*allegati n. 1 e n. 2*), con la quale i concorrenti dovranno indicare la intenzione di sottoscrivere i rischi al 100%, ovvero di sottoscrivere i rischi nella forma della coassicurazione o dell'ATI:

📄 **2.A.1) COASSICURAZIONE**

In questo caso, premesso che la Società Delegataria dovrà sottoscrivere almeno il 60% dei rischi e ciascuna coassicuratrice almeno il 20%, (fermo restando il 100% in capo alle compagnie partecipanti al riparto):

- ogni Compagnia partecipante alla coassicurazione dovrà presentare la documentazione di cui ai successivi punti 2.B) e 2.C), negli stessi termini e modalità;
- ogni Compagnia partecipante alla coassicurazione dovrà sottoscrivere, debitamente compilato, il modello specifico (*allegato n. 1*), nella parte pertinente, in persona del legale rappresentante od idoneo procuratore.

N.B.

- Le Compagnie partecipanti al riparto non possono in alcun modo partecipare alla presente gara in diversa ipotesi coassicurativa, né in forma di ATI, né singolarmente, pena l'esclusione dalla gara.

- In ogni caso la Compagnia Delegataria sarà interlocutore unico ed esclusivo e provvederà comunque ad emettere atto di liquidazione unico per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato o di terzi.

📄 **2.A.2) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE**

In questo caso ciascuna delle Società partecipanti all'ATI dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, presentando nei modi previsti:

- la documentazione di cui ai successivi punti 2.B) e 2.C), negli stessi termini e modalità;
- una dichiarazione - ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs 163/06 - contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina prevista, sottoscritta da tutte le Compagnie partecipanti all'ATI, con la precisazione delle rispettive quote di partecipazione e/o dei servizi svolti da ciascuna impresa, compilando il modello predisposto (*allegato n. 2*).

N.B. Le Compagnie partecipanti all'ATI non possono in alcun modo partecipare alla presente gara in altri raggruppamenti, né in coassicurazione, né singolarmente, pena l'esclusione dalla gara;

2.A.3) AVVALIMENTO [art. 49 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.] (OVE VENISSE UTILIZZATO)

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario [art. 41 D. Lgs 163/2006 e s.m.i], tecnico ed organizzativo [art. 42 D. Lgs 163/2006, e s.m.i], avvalendosi dei requisiti di altro operatore economico, detto ausiliario, che non partecipa, singolarmente o in raggruppamento con altri, alla gara, purché dimostrino di poter disporre dei mezzi di tali terzi che risponderanno in solido delle obbligazioni assunte dal concorrente aggiudicatario con la stipula del contratto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione:

- a. La propria dichiarazione verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- b. una sua dichiarazione circa il possesso del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Messina, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente;
- e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con una delle altre imprese che partecipano alla gara.
- f. L'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- g. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al comma precedente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Messina in relazione alla prestazione oggetto del contratto.

Il concorrente potrà allegare ogni altra documentazione che ritenga idonea a provare la effettiva disponibilità, ai fini delle prestazioni contrattuali, di mezzi, strutture e risorse altrui.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze disposte dalle vigenti norme di legge, il concorrente è escluso dalla gara.

Alle stesse condizioni i concorrenti raggruppati o raggruppandi possono avvalersi delle capacità di partecipanti al raggruppamento.

Nella gara lo stesso operatore non può essere ausiliario che di un solo concorrente, pena l'esclusione di tutti gli operatori che si avvalgano di tale medesimo ausiliario.

Non costituiscono oggetto dell'avvalimento i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., che devono essere posseduti interamente dal concorrente.

2.B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, compilata secondo il modello allegato (N. 3) di data successiva all'emissione del bando, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.P.R. 445/2000], con la quale il titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di Società, chi ne ha la rappresentanza legale o la persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Società offerente, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, **dichiari**:

- a) che la Ditta è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____, per l'attività riferita ai servizi oggetto dell'appalto, ed attesta i seguenti dati:
- Ragione sociale della Ditta _____
 - Numero di iscrizione _____
 - Data di iscrizione _____
 - Forma giuridica _____
- b) che la Ditta è regolarmente autorizzata, ai sensi di legge, all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo afferente la copertura indicata nel presente appalto e per la quale si intende presentare offerta;
- c) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a, D. Lgs. 163/2006, che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) che i soggetti dotati di legale rappresentanza indicati nel certificato della Camera di Commercio sono: [in caso di Ditta individuale: il **Titolare**; in caso di Società in nome collettivo: i **Soci**; in caso di Società in accomandita semplice: i **Soci accomandatari**; in caso di Società a responsabilità limitata, di Società per azioni, e di ogni altro tipo di Società o Consorzio: **gli Amministratori muniti di rappresentanza**]

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INCARICO SOCIETARIO

- e) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b, D.Lgs. 163/2006, che **non è pendente** procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei seguenti soggetti: **(barrare le voci che interessano)**

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i

Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

- f) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c, D. Lgs 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti:
(barrare le voci che interessano)

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

l'insussistenza delle seguenti condanne:

1. sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 2. sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;
- g) che le condanne di cui all'art. 38, comma 1, lettera c, D. Lgs 163/2006): (barrare il caso che ricorre)
- ☐ non sono state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

oppure

☐ sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che la Ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata):

CARICA E DATA DI CESSAZIONE	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA

- h) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d, D. Lgs 163/2006, l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- i) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e, D. Lgs 163/2006, di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio - Avcp;
- j) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera f, D. Lgs 163/2006, di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, altresì, di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova agli atti della stessa amministrazione;
- k) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g, D. Lgs 163/2006, di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello Stato in cui ha operato e/o è stabilito;
- l) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h, D. Lgs 163/2006, di non aver reso, nell'anno antecedente la presente gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di appalto e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio - Avcp;

- m) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i, D. Lgs 163/2006, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana vigente o quella dello Stato in cui ha operato e/o è stabilito;
- n) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera l, D. Lgs 163/2006, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 L. 68/99 "Inserimento al lavoro dei disabili" e, in particolare, si trova in una delle seguenti condizioni: *(barrare il caso che ricorre)*

☐ ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, dunque non è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L. 68/99;

☐ ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e, non avendo effettuato assunzioni dalla data di entrata in vigore della L. 68/99, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000, non è tenuto alla presentazione del certificato della Provincia, dunque non è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L. 68/99;

☐ ha un numero di dipendenti superiore a 15 ma non è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge per le seguenti motivazioni:

☐ è tenuto all'osservanza della L. 68/99 e dichiara di essere in regola con le disposizioni previste dalla legge citata;

- o) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m, l'assenza, nei confronti della Ditta, dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- p) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m bis), nei confronti della Ditta, non è stata applicata alcuna misura di sospensione o decadenza della posizione qualificatoria in appalti pubblici per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico - Avcp;
- q) ai sensi dell'art.38, comma 1, lettera m ter), nessuno dei seguenti soggetti: *(barrare le voci che interessano)*

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

è incorso, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in omissione di denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- r) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater *(barrare il caso che ricorre)*

☐ non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che l'offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale;

☐ essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti: _____ con cui sussiste tale situazione, i quali concorrono nella presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, come desumibile dai documenti in busta chiusa allegata; (*)

- ☐ essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti: _____ con cui sussiste tale situazione, ma i quali non concorrono nella presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(*) ai sensi del comma 2 art.38, D. Lgs. 163/06, tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa, la stessa contenuta nella busta amministrativa, atti a comprovare l'effettiva assenza di influenza sulla determinazione dell'offerta medesima.

- s) di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie, per assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nei documenti di gara tutti ed in particolare nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali;
- t) di essere in possesso di mezzi e personale adeguato in relazione alle prestazioni richieste;
- u) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula dei contratti;
- v) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l'offerta che sta per fare;
- w) di garantire la copertura del rischio oggetto della propria offerta secondo i termini indicati in atti del Disciplinare di gara e dei relativi Capitolati Speciali, nonché alla clausola "Pagamento del premio" dei Capitolati Speciali ;
- x) di riconoscere il Broker incaricato dall'Amministrazione quale unico intermediario nei rapporti con la Compagnia Assicuratrice e di accettare l'art. 10) del Disciplinare di gara "Brokeraggio assicurativo", nonché la clausola "Gestione del contratto" presente nei Capitolati speciali;
- y) che in caso di aggiudicazione del contratto, i servizi/funzioni di gestione saranno svolti dalle strutture di seguito specificate unitamente al relativo referente:

Servizi/funzioni	Struttura (agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)	Rappresentante (nominativo e recapito - anche telefonico)
gestione amm.va e tecnica		
gestione sinistri		
.....		

(in assenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta)

- z) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate di gestire il contratto e i servizi, di cui al precedente punto;
- aa) l'insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altre Società concorrenti alla stessa gara;
- bb) di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, tutte le norme e condizioni contenute nei documenti di gara tutti ed in particolare nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali (fatte salve le varianti proposte) e nei documenti ad essi allegati, dei quali si dichiara di avere piena conoscenza.
- cc) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

Per le imprese straniere si applicano le disposizioni vigenti in materia.

N.B.

- Alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione.
- Per le Compagnie straniere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere sostituite da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, ad un notaio od a chi sia idoneo a riceverla in base alle legislazioni, usi e consuetudini del Paese stesso.

N.B Le dichiarazioni di cui alle lettere e), f),g) e q) possono, in alternativa, essere rese anche individualmente dai soggetti indicati, compilando il modello allegato al n3bis e specificato di seguito al punto 2B1 .

2.B1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INDIVIDUALE, compilata secondo il modello allegato (3 b/s) **di data successiva all'emissione del bando**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di identità dei sottoscrittori in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000], con la quale **individualmente** ciascuno dei soggetti di seguito indicati: *La presente dichiarazione sostitutiva può essere resa ad integrazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2B, nei termini precisati al punto 2.B del Capitolato generale, individualmente da ciascuno dei soggetti di seguito indicati:*

1. NELL'IPOTESI DI DITTA INDIVIDUALE:

il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i;

2. NELL'IPOTESI DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

ciascuno dei soci, e il/i direttore/i tecnico/i;

3. NELL'IPOTESI DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

i soci accomandatari, e il/i direttore/i tecnico/i;

4. NELL'IPOTESI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, DI SOCIETA' PER AZIONI, E DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO:

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i;

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarino ed attestino:

- a. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;
- c. ☐ di aver riportato le seguenti condanne penali beneficiando della non menzione:
ovvero:
☐ di non aver riportato alcuna condanna penale;
- d. non è incorso, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in omissione di denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.C) IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, di cui all'art. 67 della L. 23.11.2005 n. 266 e al deliberato dell'Avcp del 03/11/2010, nel rispetto delle relative istruzioni emanate dalla stessa Autorità. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, allegandone prova all'istanza di partecipazione alla gara, nelle modalità prescritte, alternativamente tra le opzioni che seguono:

- versamento on line, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".

ovvero

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

- per i soli concorrenti operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 0480 6788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice GIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Gli estremi del versamento non effettuato on line devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>, adempimento cui il contribuente è tenuto nell'immediato ai fini della registrazione nei tempi dei dati relativi in rispondenza verificabili all'atto della gara.

Ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, ove ne sia accertato l'omesso adempimento, la stazione appaltante disporrà il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Anche solo la non rispondenza di qualcuno dei sopra richiesti adempimenti, comporterà per il partecipante l'esclusione dalla gara.

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato nella misura di € 140,00 solo per la partecipazione al Lotto n. 1 (RCT/RCO) - CIG [1302840194].

Per la partecipazione al Lotto n. 2 (Incendio - Furto) non occorre effettuare alcun versamento in favore dell'Avcp bisogna, però, indicare il CIG [1302993FD2].

- Nel caso di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) costituito, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; anche se la RTI non è ancora costituito il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'Impresa a cui verrà conferito il mandato (vedasi, a tal proposito, le istruzioni relative alle contribuzioni pubblicate sul sito www.autoritalavoripubblici.it)

Per le imprese straniere si applicano le disposizioni vigenti in materia.

2.D) CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare - ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 - le seguenti distinte garanzie (o unica garanzia cumulativa) per i lotti per i quali intende partecipare, in particolare:

- € 20.600,00 Per il lotto (1) - RCT/RCO
- € 1.400,00 Per il lotto (2) - INCENDIO e FURTO

Verranno esclusi i concorrenti che avranno presentato la garanzia con importo inferiore a quanto richiesto.

La cauzione è dovuta nelle modalità a norma citata, preferibilmente mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del dlgs 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la fidejussione deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 cod. civ.;
- prevedere l'operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- avere validità di 180 giorni con decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e deve contenere la espressa dichiarazione che, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta la aggiudicazione, essa sarà rinnovata a richiesta del Contraente;
- prevedere l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante pari per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

La CAUZIONE PROVVISORIA, sopra individuata, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente a favore del concorrente aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, disposta dall'Amministrazione.

In caso di A.T.I. la cauzione provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento temporaneo.

Per le imprese certificate a norma UNI CEI ISO 9000 (nel caso di RTI, requisito in possesso da tutte le associate in riunione) opera la riduzione del 50% sull'importo cauzionale. Il possesso del requisito (in testa alle imprese concorrenti, singole od associate in raggruppamento, deve essere parimenti dichiarato, con espressa identificazione dei dati come risultante dall'originale certificato, o documentato - in allegato alla documentazione amministrativa)

 **2.E UNA Busta, per ognuno dei lotti per i quali si intende partecipare, sigillata con modalità tali da garantirne l'integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: "CONTIENE OFFERTA TECNICA- LOTTO n°.....", nella quale dovrà essere inclusa:**

 offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o idoneo procuratore ed in caso di ATI / coassicurazione dal legale rappresentante di ciascuna Compagnia o idoneo procuratore, in ogni foglio. La stessa dovrà essere redatta in conformità ai moduli allegati al presente Disciplinare (*allegati n. 4.1-4.2.-4.3*), con la indicazione di tutti i dati richiesti. Il plico **non dovrà contenere altri documenti**.

 **2.F UNA Busta, per ognuno dei lotti per i quali si intende partecipare, sigillata con modalità tali da garantirne l'integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA- LOTTO n°.....", nella quale dovrà essere inclusa:**

 offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o idoneo procuratore ed in caso di ATI / coassicurazione dal legale rappresentante di ciascuna Compagnia o idoneo procuratore, in ogni foglio. La stessa, in cifre e lettere, dovrà essere redatta in conformità ai moduli allegati al presente Disciplinare (*allegati n. 5.1-5.2.*) e **non dovrà contenere altri documenti**.

N.B. In caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore della Compagnia, dovranno essere indicati gli estremi della procura o esserne acclusa idonea copia se già non presentata in allegato alla documentazione amministrativa) fermo restando l'obbligo da parte del concorrente di produrne valida copia a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il Plico così formato:



con la dicitura:
"PROCEDURA APERTA PER LE
COPERTURE ASSICURATIVE

DELLA Provincia di Messina - NON
APRIRE

Dovrà contenere:



*

N.B. debitamente sigillata/e e controfirmata/e sui lembi in modo da impedire l'apertura senza alterazioni

dovrà pervenire **entro le ore 10,00 del 05.05.2011** con recapito a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, alla Provincia Regionale di Messina c/o U.O. Appalti e Contratti, Corso Cavour – 98122 Messina, recante sul frontespizio la denominazione ed i recapiti di indirizzo, telefono e fax della sede dell'impresa mittente, ovvero di tutte le imprese riunite evidenziando quella mandataria capogruppo, e la dicitura:

Offerta per la gara avente ad oggetto "....." indicando il relativo CIG.

Si avverte che oltre l'anzidetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di una precedente. L'invio del plico s'intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli concorrenti per cui non saranno ammessi reclami nel caso del mancato o ritardato recapito. Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente il timbro e la data apposta alla ricezione nella sede d'Ufficio indicata.

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le offerte saranno valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi e criteri:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
3.1	PARTE ECONOMICA	
	Prezzo del servizio	70
3.2	PARTE TECNICA	
	vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi	30

PARTE ECONOMICA – 3.1



fino ad un massimo di punti 70/100

- all'offerta con premio più basso (premio finito) saranno attribuiti 70,0/100,0 punti;
- alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

$$\frac{70 \times \text{premio offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

PARTE TECNICA - 3.2



fino ad un massimo di punti 30/100

- alle offerte che accettano integralmente le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale saranno attribuiti 25,00 punti;
- alle altre offerte sarà attribuito un punteggio su valutazione della Commissione in funzione dei criteri specificati di seguito.

E' ammessa la presentazione di varianti ai Capitolati Speciali (relativamente ai lotti per i quali si intende partecipare), ma non - a pena di esclusione - di:

- proposte o schemi contrattuali alternativi o varianti tali che stravolgano sostanzialmente il Capitolato stesso ;
- eliminazione parti e/o articoli contrattuali etc. ;

Fermo restando quanto sopra precisato, potranno essere prese in considerazione varianti peggiorative fino ad un massimo di 5 (cinque).

La presentazione di un numero di varianti peggiorative superiore a 5 (cinque), comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'attribuzione dei punteggi rispetto a ciascuna variante sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dell'Ente, sulla scorta dei seguenti criteri:

- alle offerte che accettano integralmente le condizioni di assicurazione di cui ai Capitolati Speciali (relativamente ai lotti per i quali si intende partecipare) saranno attribuiti 25 punti;
- Nel caso in cui l'offerta presenti varianti peggiorative rispetto alle specifiche tecniche dei Capitolati Speciali, la Commissione, riservandosi di approvare le varianti, procederà alla riduzione progressiva dei suddetti punteggi in relazione alla rilevanza del peggioramento proposto, partendo da una base di valutazione pari a punti 25:

tipologia variante negativa	punteggio in detrazione
ininfluente: tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) ritenute non rilevanti; o tale da produrre effetti economici non sensibili; o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto	0 punti
molto lieve: tale da incidere su garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili; o tale da incidere su rischi marginali con bassissima frequenza di accadimento; o tale da incidere, se pur lievemente, nella gestione amministrativa del contratto	1 punti
lieve: tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurre in modo significativo la portata, o tale da incidere su garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici scarsamente sensibili o da incidere su rischi con bassa frequenza di accadimento o tale da incidere nella gestione amministrativa del contratto	3 punti
media: tale da non ridurre in modo sostanziale la copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente significativi a fronte di eventi scarsamente prevedibili; o tale da rendere incerta l'interpretazione del contratto o la gestione dei sinistri o tale da appesantire potenzialmente la gestione amministrativa e tecnica del contratto	5 punti
significativa: tale da ridurre la copertura, attraverso la esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune; o tale da produrre effetti negativi per la gestione dei sinistri; o tale da appesantire significativamente la gestione amministrativa e tecnica del contratto	7 punti
grave: tale da ridurre la portata della copertura nel suo complesso attraverso la esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti; o tale in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti; o tale da compromettere in modo prevedibile la positiva gestione dei sinistri; o tale da rendere particolarmente onerosa la gestione amministrativa e tecnica del contratto	10 punti
molto grave: tale da compromettere l'utilità della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione dei sinistri o tale da rendere oltremodo onerosa la gestione amministrativa e tecnica del contratto	15 punti

- Costituisca requisito minimo, pena l'esclusione dell'offerta dal prosieguo della trattativa, l'aver conseguito detrazioni di punteggio **non superiori a 14**. (tale valutazione verrà effettuata considerando esclusivamente le varianti peggiorative proposte, senza quindi determinare una compensazione aritmetica con eventuali variazioni in positivo presentate)
- Più varianti che dovessero intervenire su un singolo articolo del Capitolato saranno valutate singolarmente con attribuzione del relativo punteggio, variante per variante.
- La variante che dovesse comportare effetti in più parti della stessa clausola e/o in più clausole del contratto (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), verrà conteggiata una sola volta

In ogni caso, in presenza di varianti "peggiorative", nei limiti di cui sopra, la stazione appaltante – a proprio insindacabile giudizio - si riserva la facoltà di escludere la offerta se le suddette varianti siano tali da compromettere la portata delle garanzie.

Nel caso in cui la offerta presenti varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del Capitolato la Commissione procederà all'aumento progressivo del punteggio ottenuto sino a questo punto fino al massimo di 30 in relazione alla rilevanza del miglioramento proposto:

tipologia variante positiva	punteggio in aumento
estensione ininfluyente	0 punti
estensione migliorativa molto lieve tale da elevare la portata di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili	0,5 punti
estensione migliorativa lieve tale da ampliare la copertura ma non aumentando in modo significativo la portata o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati	1 punto
estensione migliorativa media tale da non aumentare in modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente positivi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o tale da rendere più facile l'interpretazione del contratto o tale da produrre effetti potenzialmente favorevoli per la positiva gestione del sinistro o da migliorare la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	1,5 punti
estensione migliorativa significativa tale da aumentare in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso in grado di produrre effetti economici potenzialmente positivi a fronte di eventi frequenti o tali da determinare in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da facilitare particolarmente la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	2,5 punti

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara avranno inizio in prima seduta pubblica il 05.05.2011 alle ore 11,00 nella sede della Provincia Regionale di Messina Corso Cavour – 98122 Messina Le predette operazioni, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una o più sedute.

Le stesse potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta definitiva del procedimento, senza necessità di ulteriori comunicazioni ai soggetti interessati se non quelle che verranno rese in sede di gara.

Alle operazioni di gara (in seduta pubblica) potranno assistere i legali rappresentanti delle Società partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto delle Società concorrenti le predette attività.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

In prima seduta pubblica saranno effettuate le seguenti operazioni:

- 4.a) controllo ed apertura dei plichi pervenuti nei termini fissati;
- 4.b) verifica della documentazione amministrativa richiesta a sensi del presente Disciplinare;
- 4.c) conseguente dichiarazione di ammissione delle Società concorrenti alla fase successiva della procedura (o di eventuali esclusioni dal prosieguo della gara per quelle non riscontrate in regolarità);
- 4.d) Successivamente, concluse le operazioni di verifica delle documentazioni amministrative, si procederà all'apertura delle offerte tecniche;
- 4.e) In sede riservata si procederà alla valutazione dei contenuti d'offerta (relativamente ai concorrenti ammessi) per l'attribuzione dei punteggi nel merito tecnico come determinato a norma del presente disciplinare di gara. la Commissione di merito valuterà le offerte tecniche contenute nei plichi contrassegnati con la dicitura "contiene offerta tecnica" e attribuirà i relativi punteggi in base ai criteri specificati al precedente punto 3.2

A seguire, in seduta pubblica, saranno effettuate le seguenti ulteriori operazioni:

- 4.f) comunicazione dell'esito delle valutazioni in merito alle varianti e lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- 4.g) apertura dei plichi contrassegnati con la dicitura "contiene offerta economica";
- 4.h) verifica delle offerte;
- 4.i) attribuzione dei punteggi in base all'algoritmo specificato al precedente punto 3.1;
- 4.l) attribuzione dei punteggi come sommatoria di quelli derivanti dalla offerta tecnica e dalla offerta economica;
- 4.m) lettura dei punteggi totali e formulazione della graduatoria.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli artt. da 86 a 89, sez. V, capo III, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Le ditte cui verrà comunicata la temporanea aggiudicazione dovranno provvedere alla stipula del contratto con la provincia ai sensi del regolamento interno previsto dall'Amministrazione e da quel momento potranno provvedere alla elaborazione delle polizze assicurative

AGGIUDICAZIONE:

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio della *"offerta economicamente più vantaggiosa"*, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., sulla base degli elementi e dei criteri innanzi specificati al Concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto risultante dalla somma aritmetica dei punti ottenuti nell'offerta tecnica e di quelli ottenuti nell'offerta economica.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sul merito tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

PRECISAZIONI:

- ⇒ In presenza di una sola offerta valida l'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, a suo insindacabile giudizio, così come pure di non dar luogo a nessuna aggiudicazione ove ritenga insoddisfacente il risultato e di conseguenza proseguire la negoziazione ai sensi di legge o annullarla del tutto;
- ⇒ la Commissione giudicatrice ha la facoltà di acquisire ogni parere tecnico (compresi quelli del proprio Broker anche se non presente in Commissione) sulle offerte formulate al fine di pervenire all'aggiudicazione;
- ⇒ L'affidamento del contratto e del servizio seguirà con successiva ed apposita determina di aggiudicazione definitiva, ad esito positivo in capo alla stessa società affidataria di tutte le condizioni normative e dispositive, in vigore, a contrarre (come sopra indicato).
- ⇒ Le offerte presentate si considerano vincolanti a tutti gli effetti per le Compagnie per 180 giorni dalla data della gara, mentre per l'Ente saranno vincolanti solo dopo l'adozione della delibera di affidamento del servizio.

In ogni caso è facoltà della Provincia di Messina interrompere od annullare in qualsiasi momento la gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

5. TERMINI DELLE OFFERTE

Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite ad un premio finito annuo, considerando che comunque il periodo di copertura va complessivamente dalle ore 24.00 della data di stipulazione del contratto di regolamento con la Provincia medesima da parte della compagnia rimasta aggiudicataria per un periodo di ANNI UNO.

Inoltre è facoltà dell'Ente appaltante richiedere alla Società una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il premio, dovrà essere espresso in riferimento alle condizioni ed agli elementi di calcolo riportati nel Capitolato Speciale e nelle schede allegate.

Si precisa in ogni caso che le offerte, in lingua italiana, dovranno essere redatte in conformità dei modelli allegati con la specificazione di ogni elemento richiesto ed espresse in Euro.

Nel caso di eventuali difformità tra gli elementi indicati dalla scrivente per il calcolo del premio a base dell'offerta valgono quelli indicati nelle schede allegate al presente Disciplinare.

L'entità del premio proposto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, senza correzioni o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; vale in caso di difformità, tra gli importi indicati, quello più vantaggioso per la Provincia di Catania.

6. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Restano a carico della Compagnie aggiudicatricie tutte le spese inerenti alla gara.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA

La Compagnia rimasta aggiudicataria (in caso di coassicurazione la Delegataria) che abbia ricevuta la comunicazione di definitiva aggiudicazione, dovrà far pervenire tempestivamente all'Ente, per il tramite del Broker, il contratto predisposto in conformità al capitolato tecnico ed alle eventuali varianti proposte **restando comunque impegnata a dare copertura alle garanzie secondo i termini indicati al precedente punto 5. "Termini delle offerte", nonché alla clausola "Pagamento del premio" del Capitolato Speciali.**

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione la Compagnia rimasta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di penale o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sarà restituita non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto dopo la verifica da parte della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto assicurativo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a..

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato. Parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole al Contraente e/o Assicurato in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme ed i diversi documenti della gara.

9. CAUSE DI NULLITA' DELLE OFFERTE

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno, pertanto, escluse dalla gara le offerte:

- 10.1 In aumento o alla pari rispetto alla base d'asta;
- 10.2 Mancanti dei requisiti previsti dal Bando, dal Disciplinare e da tutti gli altri atti di gara;
- 10.3 non sottoscritte dal Legale Rappresentante o idoneo procuratore; in caso di coassicurazione o ATI la cui documentazione non sia sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o idonei procuratori delle società partecipanti;
- 10.4 che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%.

- 10.5 pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo di ritardo;
10.6 incomplete, condizionate o parziali.

Saranno altresì escluse le compagnie che nei termini previsti avranno presentato più di una offerta o modifiche all'offerta precedentemente presentata.

10. BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'Ente appaltante, della presente procedura, si è avvalso e si avvale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i., della assistenza e consulenza assicurativa della Società di brokeraggio: CONSULBROKERS SpA (iscritta al R.U.I. al n.B000104507). 80121 NAPOLI, Riviera di Chiaia n. 263 – tel. 081.7648268 – telefax 081.7648685.

La suddetta Società (di seguito denominata Broker) fornirà assistenza e consulenza anche nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutto il tempo della durata, incluso proroghe, riforme o sostituzioni, salvo il verificarsi delle seguenti situazioni che verranno immediatamente comunicate alla Società Assicuratrice:

- ❖ revoca anticipata da parte della Provincia di MESSINA per colpa grave;
- ❖ sospensione / radiazione del Broker dal relativo Albo Professionale.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo la aliquota percentuale del 2,5% da calcolarsi sul premio imponibile e che comunque non potrà superare l'importo di € 19.000,00.
- o La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie;
- o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione prodotta sia per la partecipazione alla gara sia nella successiva esecuzione dei contratti dovrà essere redatta in lingua italiana, oppure corredata da traduzione asseverata nella stessa lingua o dalla autorità consolare o da un traduttore ufficiale.

Si precisa che, a sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati ricavabili dalla documentazione presentata dai concorrenti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme legislative e capitolari vigenti in materia.

Il bando, unitamente al disciplinare di gara ed ai capitolati speciali, è disponibile ed opzionalmente scaricabile dal sito internet www.provincia.messina.it, altresì, visionabile od esigibile a rilascio dagli interessati, fino al giorno antecedente la scadenza per la ricezione delle offerte, presso Provincia Regionale di Messina c/o U.O. Appalti e Contratti, Corso Cavour – 98122 Messina – Messina, tel. 090/7761221, nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,30, martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 17,00.

Ove non estratti dal sito internet, la richiesta via fax di copia dei citati atti di gara dovrà pervenire entro e non oltre il 28.04.2011 mentre il termine della acquisizione diretta presso l'Ufficio cade il giorno lavorativo, 04.05.2010, antecedente la data di scadenza per la ricezione delle offerte.

Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonino Calabrò, Dirigente del I° Dipartimento – U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie

Eventuali richieste di chiarimenti in via formale dovranno pervenire, esclusivamente via fax al n. 090-7761222, entro e non oltre il 04.05.2011. Non saranno prese in considerazione richieste tardive oltre il predetto termine. Per quanto concerne gli aspetti tecnici le richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate direttamente al broker

Allegato 1

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DITURA :
"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE**

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI PUNTO 2.A.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA
(barrare e compilare solo la parte interessata)

☐ **NO COASSICURAZIONE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____
in qualità di _____ della
Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____
_____ :

**dichiara di
voler presentare offerta, impegnandosi a sottoscrivere i rischi nella misura del 100%**

☐ **SI COASSICURAZIONE**

i sottoscritti :

1) _____ nato a _____ e residente in _____, in
qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____
con sede in _____ :

2) _____ nato a _____ e residente in _____, in
qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____

dichiarano di voler presentare offerta in forma di coassicurazione e di

◇ conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che accetta,

◇ sottoscrivere i rischi nelle seguenti posizioni e quote:

N.	Compagnia	Quota %(*)	Posizione (Del. / Coass.)
1)			Delegataria
2)			Coassicuratrice

(*) fermo restando il 100% in capo alle compagnie partecipanti al riparto

Dichiarano, altresì, di presentare offerta per:

(barrare con una x il lotto o i lotti per cui si intende partecipare)

- ☐ **Lotto I:** Responsabilità Civile Generale (RCT/RCO)
- ☐ **Lotto II:** Incendio patrimonio e Furto

Luogo e data

Timbri e Firme (leggibili)

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità

N.B.

- In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della Compagnia, dovranno essere indicati gli estremi della relativa idonea procura e/o esserne allegata copia, fermo restando l'obbligo da parte del concorrente di produrne valida copia a semplice richiesta della stazione appaltante.

Allegato 2

DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA :
"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI PUNTO 2.A.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA

(da compilare solo in caso di ATI)

i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____
- 3)

dichiarano di voler presentare offerta in forma di ATI e dichiarano altresì

- che le sottoscritte imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/06.
- che le sottoscritte imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla Spettabile _____, che accetta, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
- che l'offerta si riferisce a: (precisare):
 - ❖ **Lotto I: Responsabilità Civile Generale (RCT/RCO)**
 - ❖ **Lotto II: Incendio patrimonio e Furto**
- che le rispettive quote di partecipazione all'ATI, nonché i servizi svolti da ciascuna impresa sono i seguenti:

Luogo e data

Timbri e Firme (leggibili)

Compagnia _____

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato 3

DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA :
"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE

DICHIARAZIONE AI SENSI PUNTO 2.B DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
codice fiscale _____
nella sua qualità di _____
della Società _____

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, edotto delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) che la Ditta è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____, per l'attività riferita ai servizi oggetto dell'appalto, ed attesta i seguenti dati:
- Ragione sociale della Ditta _____
 - Numero di iscrizione _____
 - Data di iscrizione _____
 - Forma giuridica _____
- b) che la Ditta è regolarmente autorizzata, a sensi di legge, all'esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti le coperture indicate nel presente appalto e per i quali si intende presentare offerta;
- c) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a, D. Lgs. 163/2006, che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) che i soggetti dotati di legale rappresentanza indicati nel certificato della Camera di Commercio sono: (in caso di Ditta individuale: il Titolare; in caso di Società in nome collettivo: i Soci; in caso di Società in accomandita semplice: i Soci accomandatari; in caso di Società a responsabilità limitata, di Società per azioni, e di ogni altro tipo di Società o Consorzio: gli Amministratori muniti di rappresentanza)

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INCARICO SOCIETARIO

- e) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b, D. Lgs. 163/2006, che **non è pendente** procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei seguenti soggetti: **(barrare le voci che interessano)**

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

- f) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c, D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti: *(barrare le voci che interessano)*

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

l'insussistenza delle seguenti condanne:

1. sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
2. sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;

- g) che le condanne di cui all'art. 38, comma 1, lettera c, D. Lgs. 163/2006): *(barrare il caso che ricorre)*

☐ non sono state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

oppure

☐ sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che la Ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata *(come risulta dalla documentazione allegata)*:

CARICA E DATA DI CESSAZIONE	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA

- h) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d, D.Lgs. 163/2006, l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- i) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e, D.Lgs. 163/2006, di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera f, D.Lgs. 163/2006, di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- k) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g, D.Lgs. 163/2006, di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- l) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h, D.Lgs. 163/2006, di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la presente gara;
- m) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i, D.Lgs. 163/2006, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;
- n) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera l, D.Lgs. 163/2006, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 L. 68/99 "Inserimento al lavoro dei disabili" e, in particolare, si trova in una delle seguenti condizioni: *(barrare il caso che ricorre)*

☐ ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, dunque non è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L. 68/99;

☐ ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e, non avendo effettuato assunzioni dalla data di entrata in vigore della L. 68/99, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000, non è tenuto alla presentazione del certificato della Provincia, dunque non è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L. 68/99;

☐ ha un numero di dipendenti superiore a 15 ma non è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge per le seguenti motivazioni: _____

☐ è tenuto all'osservanza della L. 68/99 e dichiara di essere in regola con le disposizioni previste dalla legge citata;

- o) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m, l'assenza, nei confronti della Ditta, dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- p) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m bis), nei confronti della Ditta, non è stata applicata alcuna misura di sospensione o decadenza della posizione qualificatoria in appalti pubblici per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico - Avcp;
- q) ai sensi dell'art.38, comma 1, lettera m ter), nessuno dei seguenti soggetti: **(barrare le voci che interessano)**

Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio diverse dalle seguenti	☐ il sottoscritto	☐ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i
Società Accomandita Semplice	☐ il sottoscritto	☐ i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
Società in Nome Collettivo	☐ il sottoscritto	☐ ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
Ditta Individuale	☐ il sottoscritto	☐ il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

è incorso, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in omissione di denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- r) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater **(barrare il caso che ricorre)**

☐ non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che l'offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale;

☐ essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti: _____ con cui sussiste tale situazione, i quali concorrono nella presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, come desumibile dai documenti in busta chiusa allegata;(*)

☐ essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti: _____ con cui sussiste tale situazione, ma i quali non concorrono nella presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(*) ai sensi del comma 2 art.38, D.lgs 163/06, tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa, la stessa contenuta nella busta amministrativa, atti a comprovare l'effettiva assenza di influenza sulla determinazione dell'offerta medesima.

- s) di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie, per assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nei documenti di gara tutti ed in particolare nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali;
- t) di essere in possesso di mezzi e personale adeguato in relazione alle prestazioni richieste;
- u) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula dei contratti;
- v) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l'offerta che sta per fare;
- w) di garantire la copertura del rischio oggetto della propria offerta secondo i termini indicati in atti del Disciplinare di gara e dei relativi Capitolati Speciali, nonché alla clausola "Pagamento del premio" dei Capitolati Speciali ;
- x) di riconoscere il Broker incaricato dall'Amministrazione quale unico intermediario nei rapporti con la Compagnia Assicuratrice e di accettare l'art. 10) del Disciplinare di gara "Brokeraggio assicurativo", nonché la clausola "Gestione del contratto" presente nei Capitolati speciali;
- y) che in caso di aggiudicazione del contratto, i servizi/funzioni di gestione saranno svolti dalle strutture di seguito specificate unitamente al relativo referente:

Servizi/funzioni	Struttura (agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)	Rappresentante (nominalativo e recapito - anche telefonico)
Gestione amm.va e tecnica		
Gestione sinistri		

(in assenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta)

- z) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate di gestire il contratto e i servizi, di cui al precedente punto;
- aa) l'insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altre Società concorrenti alla stessa gara;
- bb) di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, tutte le norme e condizioni contenute nei documenti di gara tutti ed in particolare nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali (fatte salve le varianti proposte) e nei documenti ad essi allegati, dei quali si dichiara di avere piena conoscenza.
- cc) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: _____

Luogo e data

Timbro e Firma (leggibile)

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità

N.B. - In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della Compagnia, dovranno essere indicati gli estremi della relativa idonea procura e/o esserne allegata copia, fermo restando l'obbligo da parte del concorrente di produrne valida copia a semplice richiesta della stazione appaltante.

Allegato 3 bis

DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA :
"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INDIVIDUALE AI SENSI PUNTO 2.B DEL DISCIPLINARE DI GARA

La presente dichiarazione sostitutiva può essere resa ad integrazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 3, nei termini precisati al punto 2.B del Capitolato generale, individualmente da ciascuno dei soggetti di seguito indicati:

nella ipotesi di Ditta Individuale	⇒	il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i
nella ipotesi di Società in Nome Collettivo	⇒	ciascuno dei soci e il/i direttori tecnici
nella ipotesi di Società Accomandita Semplice	⇒	i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i
nella ipotesi di Società a Responsabilità Limitata, Società Per Azioni e ogni altro tipo di Società o Consorzio	⇒	gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
codice fiscale _____
nella sua qualità di _____
della Ditta _____

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, edotto delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA

- a. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;
- c. ☐ di aver riportato le seguenti condanne penali beneficiando della non menzione:

ovvero:

☐ di non aver riportato alcuna condanna penale;

d. non è incorso, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in omissione di denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Luogo e data

Firma (leggibile)

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità

Allegato 4.1

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DITURA :
"CONTIENE OFFERTA TECNICA"**

**PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE**

**OFFERTA TECNICA AI SENSI DEL PUNTO 2.E DEL DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO I – RCT/RCO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____
in qualità di _____ della Compagnia di
Assicurazioni _____ con sede in _____;

offre le condizioni di seguito indicate:

(in caso di coassicurazione) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che
accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di AT) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di
_____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
◊ nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____, che accetta, impegnandosi a
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i
termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06

offrono le condizioni di seguito indicate:

PARTE TECNICA

- ☐ accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui al relativo Capitolato Speciale
- ☐ propone/propongono le seguenti varianti:

n. variante	Art. ⁽¹⁾	Nuovo testo proposto (se del caso allegare nota illustrativa)
1		
2		
3		
4		
5		

(1) che si intende sostituire/integrare

N.B. La medesima variante che produce i suoi effetti su più clausole, verrà conteggiata una sola volta

Luogo e data

Timbri e Firme (leggibili)

Compagnia _____

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato 4.2

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA :
"CONTIENE OFFERTA TECNICA"**

**PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE**

**OFFERTA TECNICA AI SENSI DEL PUNTO 2.E DEL DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO II – a) INCENDIO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____:

offre le condizioni di seguito indicate:

(in caso di coassicurazione) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

- 0 avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di ATf) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

- 0 avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
- 0 nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____, che accetta, impegnandosi a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06

offrono le condizioni di seguito indicate:

PARTE TECNICA

- ☐ accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui al relativo Capitolato Speciale
- ☐ propone/propongono le seguenti varianti:

n. variante	Art. ⁽¹⁾	Nuovo testo proposto (se del caso allegare nota illustrativa)
1		
2		
3		
4		
5		

(2) che si intende sostituire/integrare

N.B. La medesima variante che produce i suoi effetti su più clausole, verrà conteggiata una sola volta

Luogo e data

Timbri e Firme (leggibili)

Compagnia _____

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato 4.3

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA :
"CONTIENE OFFERTA TECNICA"**

**PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE**

**OFFERTA TECNICA AI SENSI DEL PUNTO 2.E DEL DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO II - b) FURTO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____:

offre le condizioni di seguito indicate:

(in caso di coassicurazione) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di ATI) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
- 2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
◊ nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____, che accetta, impegnandosi a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06

offrono le condizioni di seguito indicate:

PARTE TECNICA

- ☐ accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui al relativo Capitolato Speciale
- ☐ propone/propongono le seguenti varianti:

n. variante	Art. ⁽¹⁾	Nuovo testo proposto (se del caso allegare nota illustrativa)
1		
2		
3		
4		
5		

(3) che si intende sostituire/integrare

N.B. La medesima variante che produce i suoi effetti su più clausole, verrà conteggiata una sola volta

Luogo e data

Timbri e Firme (leggibili)

Compagnia _____

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato 5.1

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DITURA :
"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"**

PROVINCIA DI MESSINA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE
OFFERTA ECONOMICA AI SENSI DEL PUNTO 2.F DEL DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO I - RCT/RCO -Premio finito a base di gara €. 1.030.000,00

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____
in qualità di _____ della Compagnia di
Assicurazioni _____ con sede in _____ :
offre le condizioni di seguito indicate:

(in caso di coassicurazione) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____
della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____
della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che
accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di AT) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____
della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____
della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
◊ nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____, che accetta, impegnandosi a
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i
termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06

offrono le condizioni di seguito indicate:

RCT/RCO: preventivo retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente ed a quello ad esso
equiparato, € 28.000.000,00

LOTTO I - RIEPILOGO / SVILUPPO PREMI - OFFERTA

GARANZIA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	TASSE	PREMIO FINITO ANNUO
RCT/RCO	€	€	€

in lettere (.....)

Luogo e data

FIRMA/E E TIMBRO/I (leggibile)

Compagnia _____

Compagnia _____

Allegato 5.2

**DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DITURA :
"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"**

**PROVINCIA DI CATANIA
PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE VARIE**

OFFERTA ECONOMICA AI SENSI DEL PUNTO 2.F DEL DISCIPLINARE DI GARA

LOTTO II- INCENDIO PATRIMONIO e FURTO -Premio finito a base di gara €70.000,00

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____ :
offre le condizioni di seguito indicate:

(In caso di coassicurazione) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____, che accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di AT) i sottoscritti :

- 1) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;
2) _____ nato a _____ e residente in _____, in qualità di _____ della Compagnia di Assicurazioni _____ con sede in _____;

◊ avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
◊ nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____, che accetta, impegnandosi a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06

offrono le condizioni di seguito indicate:

A - INCENDIO

Sviluppo del premio:

Ubicazioni	Uso/tipologia fabbricato	Massimali	Premio convenzionale imponibile annuo €/mq. FA / tasso CO	Premio annuo imponibile
FA	Vedi elenco	437.351.633,33		
CO	Ovunque posto negli immobili di cui all'elenco allegato	87.470.326,66		
Totale				

7

B - FURTO

PARTITA	PARAMETRO DI RIFERIMENTO (somme assicurate)	Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato
1	Contenuto		
1a	CO immobili 100.000,00		€
2	Valori		
2.a	Cassaforte 10.000,00		€
2.b	Ovunque 10.000,00		€
2.c	Beni dipendenti 25.000,00		€
3	Spese		
3.a	Guasti dei ladri 50.000,00		€
3.b	Oneri peritali 10.000,00		€
3.c	Maggiori costi 50.000,00		€
4	Portavalori		
4.a	Portavalori 15.000,00		€

LOTTO III - RIEPILOGO / SVILUPPO PREMI - OFFERTA

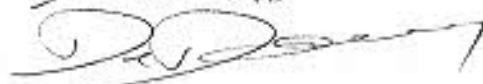
GARANZIA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	TASSE	PREMIO FINITO ANNUO
INCENDIO PATRI MONIO	€	€	€
FURTO	€	€	€
TOTALE	€	€	€
in lettere (.....)			

Luogo e data

FIRMA/E E TIMBRO/I (leggibile)

Compagnia _____

Compagnia _____

**LOTTO I****POLIZZA DI ASSICURAZIONE****RCT-RCO****Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera****N.** _____**TRA****PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**Corso Cavour - 98122 MESSINA
Codice Fiscale 80002760835**E**

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	Data di stipulazione del contratto con la
Alle ore 24:00 del	Provincia
	Durata annuale
Frazionamento	Semestrale

CONSULBROKERS

SEZIONE I DEFINIZIONI SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto di assicurazione
Art. 1.2	Definizioni relative all'assicurazione RCT/RCO
Art. 1.3	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Pagamento del premio
Art. 2.3	Aggravamento del rischio
Art. 2.4	Diminuzione del rischio
Art. 2.5	Buona fede
Art. 2.6	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.7	Decadenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
Art. 2.8	Facoltà di recesso
Art. 2.9	Regolazione del premio
Art. 2.10	Oneri fiscali
Art. 2.11	Coassicurazione e delega
Art. 2.12	Forma delle comunicazioni
Art. 2.13	Clausola Broker
Art. 2.14	Rinvio alle norme di legge – foro competente
Art. 2.15	Trattamento dati
Art. 2.16	Interpretazione del contratto
SEZIONE 3A	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO
Art. 3A.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Art. 3A.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
Art. 3A.3	Malattie Professionali
Art. 3A.4	Precisazioni sulla qualifica di Terzo
Art. 3A.5	Esclusioni
Art. 3A.6	Precisazioni ed estensioni
Art. 3A.7	Estensioni di garanzia soggette a limitazioni
Art. 3A.8	Ambito territoriale
Art. 3A.9	Diritto di Rivalsa
Art. 3A.10	Regime temporale
SEZIONE 3B	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO
Art. 3B.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Art. 3B.2	Precisazioni ed estensioni
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Denuncia di sinistro
Art. 4.2	Controversie
Art. 4.3	Informazioni sui sinistri
Art. 4.4	Liquidazione franchigie e scoperti
SEZIONE 5	MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1	Massimali
Art. 5.2	Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Art. 5.3	Calcolo del premio
Art. 5.4	Riparto coassicurativo
Art. 5.5	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	La Consulbrokers SpA iscritta al R.U.I ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i., specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione RCT/RCO

Attività Competenze	Quelle svolte in qualità di Provincia di Messina per statuto, per legge, per regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Tutte le eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. Si intendono comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccezzuata.
Cose	Si intendono gli oggetti materiali e gli animali;
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi comprese i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;
Danno materiale	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose;
Danno patrimoniale	Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose;
Retribuzione annua lorda (ai fini dei conteggi di premio)	• Gli importi effettivamente percepiti dai dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e da quelli non INAIL a compenso delle loro prestazioni ed al lordo delle ritenute previdenziali; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai: - collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati); - prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); - prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale • gli importi lordi corrisposti da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di L.S.U. ai sensi DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro"

Art. 1.3 - Descrizione dell'attività

Le garanzie di cui al presente Capitolato Speciale sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Provincia Regionale di Messina in relazione allo svolgimento delle attività, competenze, prestazioni, di tutti i compiti previsti dalle norme Comunitarie, Nazionali, Regionali, Comunali, presenti e future, comprese le successive integrazioni e modificazioni e di tutte le disposizioni interne degli Organi competenti, purché non in contrasto con le sopradette norme e comunque tutte le attività di fatto svolte.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio servizi attività e competenze, può avvalersi di ditte o altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità Civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

L'assicurazione copre anche il rischio derivante all'Assicurato nell'esercizio e la gestione di agenzie di vendita biglietti di viaggio compresa la organizzazione di viaggi, soggiorni ed escursioni con uso di tutti i mezzi di trasporto, con o senza accompagnamento delle comitive o dei turisti isolati, da parte dei propri dipendenti o incaricati nonché la vendita di viaggi e soggiorni procurando ai clienti sia contratti di organizzazione di viaggio che servizi separati.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccezzuata.

CS20

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate.

Art. 2.2 – Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

- a) la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante – per la durata di ANNI UNO) **entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione** ;
- b) le rate di premio successive alla prima (semestrali) **entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza** (31.12. et 30.06);
- c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, **entro 60 giorni**, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 60 giorni** previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker e/o direttamente. Il broker, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità corrente).

Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 2.7 – Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del e scadenza alle ore 24,00 del (ANNUALE)

E' facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

La Società si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga

Art. 2.8 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- b) Ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni.

Il recesso, ancorché riferito a parte dei contratti oggetto del medesimo lotto di gara, si intende automaticamente esteso a tutti i contratti facenti parte del medesimo lotto di gara.

Art. 2.9 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo** il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo restando il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. **Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.**

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, **fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.**

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.13 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Riviera di Chiaia, 263 – 80121 NAPOLI, tel. +39 0817648268, telefax +39 0817648685- iscritta al RUI al n. B000104507 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo la aliquota percentuale del 2,5% da calcolarsi sul premio imponibile e che comunque non potrà superare l'importo di € 19.000,00.
- o La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie;

- o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 2.15 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Art. 2.16 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

(830)

SEZIONE 3A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 3A.1 - Responsabilità Civile Verso Terzi -R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Amministrazione Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti del cui operato l'Amministrazione stessa si avvale per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali ed identificabile dalle proprie evidenze formali, esclusivamente ove sussista uno specifico obbligo di legge a carico della Contraente ed entro i limiti e i massimali stabiliti.

Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società, manlevando in ogni caso l'Amministrazione Contraente, si riserva il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti di tali soggetti, fatta eccezione per i casi nei quali sussista obbligo contrattuale contrastante.

Art. 3A.2 - Responsabilità Civile Verso Prestatori D'opera- RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi del DPR 1124/1965 nonché del D. Lgs n. 38 del 23/02/2000 per gli infortuni sofferti dai propri dipendenti (compresi lavoratori interinali) e parasubordinati. La società si obbliga quindi a risarcire il Contraente delle somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'assicurato e/o suoi aventi diritto, per evento mortale o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni non rientranti nella disciplina del DPR 1124/1965 nonché del D. Lgs 38/2000 (compreso danno biologico, esistenziale, morale, etc.), cagionati ai dipendenti di cui al precedente punto 1., per morte (ai superstiti) e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui alle richiamate norme legislative

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie RCO il fatto che il Contraente non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL con gli obblighi per l'assicurazione di legge a condizione che:

- * l'irregolarità derivi esclusivamente da errata o dubbia interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- * il Contraente corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultanti non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dalla ultima scadenza annuale anteriore al momento dell'infortunio, con il minimo di mesi sei.

Art. 3A.3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO) (compresi lavoratori interinali e parasubordinati) è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 1124/65 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, contemplate dal DPR n. 482/1975, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione di garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione delle polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;

La presente estensione di garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - 2.a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei legali rappresentanti legali del Contraente;
 - 2.b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;La presente esclusione di garanzia 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia.

La società ha diritto di eseguire in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente, ispezioni per le quali lo stesso Contraente è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire notizie e la documentazione necessaria.

Le garanzie di cui ai precedenti punti sono inoltre operanti:

- o ai sensi tutti del D. Lgsvo 626/94, nonché del D. Lgsvo 494/95 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- o ai sensi della legge 222 del 12 giugno 1984, per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS;
- o ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 3A.4 – Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati Terzi i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati di cui al D. Lgs 38/2000, in occasione di servizio, operando nei loro confronti la garanzia RCO. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono invece considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli Amministratori, Dirigenti, e Funzionari), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la sua presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Sono specificamente considerati terzi anche i fornitori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Contraente.

Art. 3A.5 – Esclusioni

Dall'Assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto, eccettuati i casi seguenti che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - a.1) perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'assicurato o dalle imprese di cui si avvalga per le sue attività;
 - a.2) sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero risposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'assicurato o appartenenti a qualunque soggetto da cui operato lo stesso debba legalmente rispondere.
- b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile, per i quali, in conformità della legge n. 990/1969 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto della attività;
- f) alle cose che il Contraente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di incendio o furto,;

- g) che provochino inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.6;
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- i) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. La presente esclusione deve intendersi riferita a tutte le garanzie prestate;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato non provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti.

Art. 3A.6 – Precisazioni ed estensioni

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile:

1. derivante da proprietà o conduzione e/o uso-conduzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati e loro parti, compreso impianti e pertinenze nonché i lavori di ordinaria manutenzione;
2. derivante da proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni ed automezzi non soggetti al nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni, impiegati nello svolgimento dell'intero complesso di attività o servizi, senza esclusione alcuna;
3. derivante da operazioni di disinfezione, disinfestazione e comunque eseguite;
4. in relazione a iniziative didattiche, ricreative, terapeutiche realizzate nell'esercizio di funzioni di servizi anche accessori o complementari di ordinaria gestione o deliberati in sede amministrativa;
5. in relazione a organizzazione e/o gestione di convegni, congressi, mostre, concerti, fiere, seminari, simposi, manifestazioni, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture con partecipazioni di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
6. derivante dall'esistenza di officine meccaniche, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti ed attrezzature;
7. ai sensi dell'art. 2049 C.C. (committenza generica) per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario alle attività dell'Assicurato;
8. derivante da gestione mense interne, servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche di proprietà di terzi. In caso in cui la gestione dei servizi è affidata a terzi, la presente assicurazione comprende soltanto la eventuale R.C. della Contraente.
9. derivante da proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari, cartellonistica, segnaletica stradale e striscioni ovunque ubicati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la presente estensione vale per la R.C. derivante all'Assicurato quale committente;
10. ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
11. derivante da servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e cani;
12. derivante dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei luoghi di lavoro;
13. relativamente ai parchi e giardini annessi ai fabbricati ad uso dell'Amministrazione Comunale quale responsabile civile per eventuali danni arrecati a terzi, nella sua qualità di proprietario e conduttore, dalle cose immobili per loro natura o destinazione ivi esistenti (compreso alberi e piante in genere), nonché dalle macchine agricole adibite a lavori agricoli nei parchi e giardini medesimi;
14. in relazione a attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CRAL aventi autonomia

- personalità giuridica;
15. derivante da attività svolte dalla squadra antincendio;
 16. derivante da colpa grave e/o dolo delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere, a sensi di legge;
 17. derivante dalla proprietà/gestione di parcheggi pubblici;
 18. derivante dal Decreto Legislativo 81/2008; è altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tale normativa.

Art. 3A.7 – Estensioni di garanzia soggette a limitazioni

Premesso che le seguenti estensioni di garanzia operano nei limiti previsti alla successiva sezione 5) l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile;

1. per danni a veicoli di terzi e/o dipendenti (escluso quelli da furto) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza della Contraente e dei quali la Contraente stessa fosse ritenuta responsabile;
2. per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi sugli stessi e per danni derivanti dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci;
3. per danni conseguenti a inquinamento dovuto a fatto accidentale contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata a parziale deroga dell' art. 3.5 – g "esclusioni" ed a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le norme vigenti;
4. per danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori;
5. per danni agli effetti personali dei dipendenti che subiscano danni in occasione di lavoro o servizio;
6. per danni a cose derivanti d spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture e quelli prodotti da rigurgito fogne;
7. per danni a persone o a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini/Terzi" la presente garanzia opererà a secondo rischio, per l'eventuale eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
8. per danni a condutture ed impianti sotterranei;
9. per danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
10. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di contratto.

Art. 3A.8 – Ambito territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano o nei territori esteri nell'ambito del legittimo espletamento delle funzioni istituzionali.

Art. 3A.9 – Diritto di rivalsa

E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Società verso il personale dipendente e non del Contraente esclusivamente in caso di dolo.

Art. 3A.10 – Regime temporale

La copertura ha efficacia per gli eventi accaduti durante il periodo di durata del presente contratto, anche se conosciuti e/o denunciati dopo tale periodo.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

La denuncia deve essere seguita, appena possibile, da una descrizione del fatto. La Società, nei limiti dei massimali di cui al successivo art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

RCO: Il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali perviene richiesta di risarcimento danni (compreso le richieste di risarcimento per equo indennizzo) e quelli per i quali si dà comunicazione all'INAIL, trasmettendo non appena possibile alla Società i relativi documenti.

Il Contraente deve denunciare senza ritardo i casi di malattia professionale rientranti in garanzia e far seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 4.2 – Controversie

La Compagnia assume, a propria cura e spese, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati ad essa preventivamente indicati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale

Art. 4.3 – Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, semestralmente il dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 90 giorni prima.

La Società dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Art. 4.4 – liquidazione franchigie e scoperti

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.

Trimestralmente la Società provvederà nei confronti del Contraente e per il tramite del Broker al recupero delle stesse franchigie nelle modalità previste al precedente art.2.2. previa emissione di un apposito documento riportante:

data sinistro, nominativo controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare

CS20

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 5.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi

€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00

Per sinistro con il limite di
Per persona e di
Per danni a cose ed animali

**Responsabilità Civile verso
Prestatori d'Opera**

€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00

Per sinistro con il limite di
Per ogni Prestatore di lavoro

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tale fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro.

Il massimale per sinistro pari ad € 2.500.000,00 dovrà intendersi massimo risarcimento nel caso di "sinistro in serie".

Per "sinistro in serie" si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Ente derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa, anche se coinvolgano più persone in anni o periodi diversi.

Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l'applicazione di una franchigia fissa pari a € 1.500,00 (ad eccezione dell'art. 3.A.7.5) con l'applicazione dei seguenti sottolimiti, franchigie e scoperti.

Art.	Garanzie	Limiti di risarcimento	Scoperti/Franchigie
3A.7.3.	Danni da contaminazione	250.000,00 per sinistro e per anno ass.vo	10% minimo 1.500,00
3A.7.4	Danni a cose nell'ambito dei lavori	100.000,00 per sinistro ed anno ass.vo	
3A.7.5	Danni agli effetti personali dei dipendenti	250,00 per sinistro	
3A.7.6	Danni da spargimento di acqua	50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	
3A.7.7	Danni da incendio	100.000,00 per sinistro e per anno ass.vo	
3A.7.8	Danni a condutture e impianti sotterranei	150.000,00 per sinistro e per anno ass.vo	10% minimo 1.500,00
3A.7.9	Danni da franamento e cedimento terreno	150.000,00 per sinistro e per anno ass.vo	10% minimo 1.500,00
3A.7.10	Danni indiretti	150.000,00 per anno assicurativo	10% minimo 1.500,00

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

RC GENERALE

Retribuzioni lorde	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 28.000.000,00	‰	€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.9, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Pagamento del premio
- 2.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.7 Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
- 2.8 Facoltà di recesso
- 2.12 Forma delle comunicazioni
- 2.13 Clausola Broker
- 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.16 Interpretazione del contratto
- 3.6 Precisazioni ed estensioni
- 3.7 Estensioni di garanzia soggette a limitazioni
- 4.1 Denuncia di sinistro
- 4.3 Informazioni sui sinistri
- 5.5 Disposizione finale

La Società

Il Contraente

[Signature]

LOTTO II - a

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO**

N. _____

TRA

Provincia di Messina



Corso Cavour - 98122 MESSINA

Codice Fiscale 80002760835

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	Data di stipulazione del contratto con la Provincia
Alle ore 24:00 del	Durata annuale
Frazionamento	Semestrale

B CONSULBROKERS

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	4
Art. 1.1 - Definizioni relative al contratto in generale.....	4
Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione Incendio.....	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	7
Art. 2.2 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	7
Art. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	7
Art. 2.4 - Durata dell'assicurazione	7
Art. 2.5 - Facoltà di recesso.....	8
Art. 2.6 - Regolazione del premio (ove convenuta)	8
Art. 2.7 - Oneri fiscali.....	8
Art. 2.8 - Coassicurazione e delega.....	8
Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni.....	9
Art. 2.10 - Gestione del contratto.....	9
Art. 2.11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente	9
Art. 2.12 - Trattamento dati.....	9
Art. 2.13 - Interpretazione del contratto	9
SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	10
Art. 3.1 - Rischi assicurati.....	10
Art. 3.2 - Esclusioni	10
Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali	11
Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11
Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate	11
Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo.....	11
SEZIONE 4 -GARANZIE E NORME PARTICOLARI.....	12
Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni	12
Art. 4.2 - Implosione	12
Art. 4.3 - Urto veicoli.....	12
Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie	12
Art. 4.5 - Onda sonora	12
Art. 4.6 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	12
Art. 4.7 - Fenomeno elettrico	12
Art. 4.8 - Autocombustione	13
Art. 4.9 - Fumo, gas, vapori.....	13
Art. 4.10 - Rovina di ascensori.....	13
Art. 4.11 - Danni consequenziali.....	13
Art. 4.12 - Parificazione dei danni.....	13
Art. 4.13 - Acqua condotta.....	13
Art. 4.14 - Spese ricerca e riparazione guasti.....	13
Art. 4.15 - Dispersione liquidi.....	14
Art. 4.17 - Terrorismo.....	14
Art. 4.18 - Eventi atmosferici	14
Art. 4.19 - Sovraccarico neve	14
Art. 4.20 - Gelo.....	15
Art. 4.21 - Acqua piovana.....	15
Art. 4.22 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	15

Art. 4.23 - Terremoto	15
Art. 4.24 - Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento	16
Art. 4.25 - Ricorso Terzi	16
Art. 4.26 - Perdita pigioni	16
Art. 4.27 - Oneri di ricostruzione	16
Art. 4.28 - Oggetti personali dei dipendenti	17
Art. 4.29 - Furto di fissi ed infissi	17
Art. 4.30 - Rimpiazzo di combustibile	17
Art. 4.31 - Rifacimento archivi	17
Art. 4.32 - Spese extra	17
Art. 4.33 - Rottura lastre	17
Art. 4.34 - Accettazione caratteristiche dei rischi	17
Art. 4.35 - Dimostrazione del danno	17
Art. 4.36 - Alimentazione degli impianti	18
Art. 4.37 - Presenza di veicoli	18
Art. 4.38 - Colpa grave	18
Art. 4.39 - Spese periti e consulenti	18
Art. 4.40 - Anticipo indennizzi	18
Art. 4.41 - Rinuncia al diritto di rivalsa	18
Art. 4.42 - Contiguità e vicinanze pericolose	18
Art. 4.43 - Danni precedenti	18
Art. 4.44 - Chiusura inchiesta	19
Art. 4.45 - Costo di ricostruzione in zone sismiche	19
Art. 4.46 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto	19
Art. 4.47 - Contenuto in leasing	19
Art. 4.48 - Indennità supplementare 19	
Art. 4.49 - Maggiori spese 19	

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI..... 20

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro	20
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno	20
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno	20
Art. 5.4 - Mandato dei Periti	20
Art. 5.5 - Operazioni peritali	21
Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno	21
Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo	21
Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri	21

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE..... 23

Art. 6.1 – Identificazione dei beni patrimoniali	23
Art. 6.2 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo	23
Art. 6.3 – Aggiornamento dei valori	23
Art. 6.4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	24
Art. 6.5 – Calcolo del premio	24
Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione	25
Art. 6.7– Disposizione finale	25

CSB

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente Azienda Azienda Contraente Ente Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	La Consulbrokers S.p.A., iscritta al R.U.I. ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i., specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Capitali assicurati	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Incendio

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può autoestendersi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Fabbricati	Beni immobili in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquettes, mosaici, etc. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.
Contenuto / Enti assicurati / Cose assicurate	Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di: - quanto definito alla voce "fabbricati";
Atto di terrorismo	Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Inflammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche: - o TIPO A - gas combustibili liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano combustibili - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano - o TIPO B - Liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C - o TIPO C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 63 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Merci speciali	- celluloidi (grezza ed oggetti di.) - espansite e sughero grezzo

- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa
- materie plastiche espanse o alveolari
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccezzuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)

Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Solai Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

(332)

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

- a) la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante – per la durata di ANNI UNO) **entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione** ;
- b) le rate di premio successive alla prima (semestrali) **entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza** ;
- c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, **entro 60 giorni**, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 60 giorni** previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker e/o direttamente. Il broker, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del e scadenza alle ore 24,00 del (ANNUALE)

E' facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

La Società si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga

Art. 2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

b) Ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni.

Il recesso, ancorché riferito a parte dei contratti oggetto del medesimo lotto di gara, si intende automaticamente esteso a tutti i contratti facenti parte del medesimo lotto di gara.

Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Viene stabilito in ogni caso un premio minimo pari all'75% del premio esposto in polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.7 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote fra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.10 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Riviera di Chiaia, 263 – 80121 NAPOLI, tel. +39 0817648268, telefax +39 0817648685- iscritta al RUI al n. B000104507 (in seguito denominato anche Broker.), il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo la aliquota percentuale del 2,5% da calcolarsi sul premio imponibile e che comunque non potrà superare l'importo di € 19.000,00.

La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie;

- o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie.

Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell'Assicurato.

Art. 2.12 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.13 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 3.1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

La Società si obbliga altresì a indennizzare:

- i danni causati alle cose assicurate da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature ed arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a sensi di polizza.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai suddetti ultimi tre capoversi, l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del danno.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) causati da interruzione dei processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "contenuto":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente (in nome proprio e nell'interesse di cui spetta) e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per singolo sinistro, somma maggiore ad €. 35.000.000,00 fermi i sottolimiti di cui all'art.6.4.

CS/CO

SEZIONE 4 -GARANZIE E NORME PARTICOLARI

Le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono sempre operanti

Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.2 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione"

Per "implosione" si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.3 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:- caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, -da caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, -da meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.5 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica

Art. 4.6 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico i materiali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende dovuto per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle norme che regolano l'assicurazione di cui alla presente polizza, nulla escluso ed eccettuato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 C.C.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui al presente articolo è pari all'importo percentuale di cui al precedente articolo 3.1 "Rischi assicurati". Ove tale importo si rivelasse insufficiente, viene garantita un'ulteriore somma, così come specificato nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.7 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera g) della Sezione 3, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni elettriche da qualsiasi motivo occasionati, anche quando di manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura e carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore ed il fornitore

Art. 4.8 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea) agli enti assicurati.

Art. 4.9 - Fumo, gas, vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori:

- fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- che si siano sviluppati a seguito di eventi garantiti in polizza e che abbiano colpito enti diversi dalle cose assicurate, ferme eventuali limitazioni previste dalle Condizioni Particolari.

Art. 4.10 - Rovina di ascensori

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati o a parti di essi da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

Art. 4.11 - Danni consequenziali

Ad integrazione della Sezione 3 "Rischi assicurati. Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così come risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 4.12 - Parificazione dei danni

Fermo quanto stabilito dalla Sezione 3 Art. 3.1 Rischi assicurati- ,sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 4.13 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e da rigurgito di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde dei danni conseguenti a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgiti di fognature;
- c) gelo;
- d) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- e) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.14 - Spese ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.15 - Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per al sua riparazione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.17 - Terrorismo

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera a) della Sezione 3, la Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata dalla presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, elusa soltanto l'imposta.

Art. 4.18 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- II di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.19 - Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.17, lettera a) -Eventi atmosferici-, risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.20 - Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 4.21 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini dei corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.22 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera d) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm. dal pavimento.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.23 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera d) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La società non risponde dei danni:

- a) causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica o maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
- e) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Sezione 4, art. 4.6 della presente polizza.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.24 - Differenziale storico/artistico - opere di abbellimento

Nella somma assicurata con la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro ed in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato. Tale parere sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi delle procedure previste dalla successiva Sezione 5 della presente polizza.

Art. 4.25 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- o a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il legale rappresentante della Contraente non è considerato "terzo".

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Il massimale previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento" si intende come unico per sinistro e per anno assicurativo, a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più ubicazioni assicurate

Art. 4.26 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.27 - Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nell'ambito delle somme assicurate per la partita "Fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.28 - Oggetti personali dei dipendenti

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a sensi di polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti da cose di proprietà dei dipendenti, escluso gioielli, pellicce e valori in genere, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.29 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o da guasti arrecati agli stessi dai ladri, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.30 - Rimpiazzo di combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio dei fabbricati, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.31 - Rifacimento archivi

Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto venisse danneggiato il materiale di archivio allogato nei locali assicurati, la Società rimborserà, per il rifacimento di detto materiale, una somma addizionale pari al 10% del danno complessivo accertato per i beni mobili.

In nessun caso comunque, la Società erogherà, a questo titolo, una somma superiore a quanto previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.32 - Spese extra

Ove l'assicurato sia obbligato a mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono per mezzo di enti poi danneggiati a seguito di sinistro coperto dalla presente polizza, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affitto di locali e strumentazioni; l'installazione temporanea di telefoni, fax, telefax, etc.; il trasporto dipendenti.

La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.33 - Rottura lastre

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura dovuta a cause accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.34 - Accettazione caratteristiche dei rischi

La Società dichiara che in sede dell'offerta aveva elementi sufficienti per l'apprezzamento dei rischi relativi alle varie sezioni del presente contratto. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi garantiti in polizza anche se originati od aggravati dalla presenza di sorgenti radioattive.

Art. 4.35 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno, relativamente agli enti, alle attività e, in genere, alle partite di rischio previste dal presente contratto, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 4.36 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può far uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata la presenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.37 - Presenza di veicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, come pure di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 4.38 - Colpa grave

A deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" di cui alla Sezione 3 della presente polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però, per il solo caso di dolo, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso se con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.39 - Spese periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento". Sono compresi in tale rimborso anche gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere incaricati per la determinazione e quantificazione di quanto necessario alla riparazione e/o ricostruzione degli enti assicurati e danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società.

Art. 4.40 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.41 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa - Art. 1918 del Codice Civile- a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 4.42 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.43 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.44 - Chiusura inchiesta

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato suddetto. L'assicurato si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.45 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.5.6 - "Valore delle cose assicurate - determinazione del danno" si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di dette norme.

Art. 4.46 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia in tutto o in parte detraibile, ai sensi di legge, da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 1 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 4.47 - Contenuto in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4.48 - Indennità supplementare

Per ogni sinistro liquidato a termini di polizza la Società corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 4.49 Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l'apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute durante il periodo dell'indennizzo, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- c) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- d) difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 (sei) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) dare avviso al Broker oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia o dei Vigili Del Fuoco del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero

state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.6- "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4, e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 5.

Art. 5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il *Contenuto* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle condizioni seguenti:

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività. In caso di danno alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3.2- "Esclusioni".

Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, entro le scadenze del 1° marzo e 1° settembre di ogni anno il dettaglio dei sinistri aggiornati, rispettivamente, almeno al 31 dicembre e 30 giugno precedenti, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 90 giorni prima.

La Società dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

(8/20)

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE

Art. 6.1 – Identificazione dei beni patrimoniali

In allegato sono elencati gli immobili facenti parte del patrimonio del Contraente con la indicazione della relativa superficie in mq.,

Art. 6.2 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo

I - Beni Immobili:

I Beni Immobili di cui all'allegato prospetto saranno assicurati a "valore a nuovo" sino alla somma complessiva di € 437.351.633,33, determinata dalla superficie in mq. dei singoli beni moltiplicato per il relativo costo di ricostruzione a mq. indicato nella sottostante tabella e sulla cui congruità la Società espressamente conviene:

Ubicazioni	Uso/tipologia fabbricato	Superficie mq. (tot.)	Costo a mq. ricostruzione	Valore ricostruzione
Vedi elenco	1 Vedi elenco	336.424,33	1.300,00	437.351.633,33
			TOTALE	437.351.633,33

II - Beni Mobili (Contenuto)

la Società si impegna ad assicurare i Beni Mobili (Contenuto) a "valore a nuovo" nei limiti delle somme di seguito specificate rinunciando alla applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile

Ubicazioni	Ubicazione	Totale contenuto
Vedi elenco	Ovunque posto nei beni di cui all'allegato elenco	87.470.326,66
	TOTALE	87.470.326,66

Art. 6.3 – Aggiornamento dei valori

Premesso che il Contraente si impegna:

- ad ottemperare a quanto convenuto al precedente articolo 6.1, B);

la Società si impegna:

- a convenire sulla congruità del valore di ricostruzione per mq come indicato nella tabella al precedente art. 6.2;
- a rinunciare al disposto di cui all'art. 1907 del C.C. per quanto concerne la partita "Beni Mobili";
- a ritenere assicurati tutti i beni patrimoniali mobili ed immobili del Contraente, rispondendo sino alle somme stabilite con i criteri di cui al precedente articolo, fermo restando il diritto di percepire a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione, ai sensi dell'art. 2.6;
- dopo il 30.06.2008: ad assicurare anche i beni (e relativo contenuto nei limiti di cui al precedente art. 6.2)) di cui l'Ente darà comunicazione scritta, a far data dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione.

Art. 6.4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Fermo quanto indicato all'art.3.6 "Limite massimo di indennizzo", la Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Art. 4.6	Spese demolizione e sgombero	500.000,00 annui	
Art. 4.7	Fenomeno elettrico	350.000,00 per sinistro ed anno	Fr. 500,00
Art.4.13	Acqua condotta	250.000,00 per sinistro	Fr. 150,00
Art.4.14	Spese ricerca e riparazione guasti	50.000,00 per sinistro	Fr. 500,00
Art.4.15	Dispersione liquidi	50.000,00 per sinistro	Fr. 1.500,00
Art.4.16	Tumulti scioperi sommosse ecc.	Per singolo cespite 80 % somme assicurate, max per sx e anno 5.000.000,00	Fr. 2.000,00
Art. 4.17	Terrorismo	70% somma assicurata per singola ubicazione, max 5.000.000,00	Fr. 7.500,00
Art.4.18	Eventi atmosferici	80 % somme assicurate	Fr. 1.000,00
Art.4.20	Sovraccarico neve	60 % d. somme assicurate	Fr. 3.000,00
Art.4.21	Acqua piovana	25.000,00 per sinistro	Fr. 1.500,00
Art.4.22	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Per singolo cespite 80 % somme assicurate, max per sx e anno 3.000.000,00	Fr. 10.000,00
Art.4.23	Terremoto	60 % delle somme assicurate e massimo risarcimento 3.000.000,00	Fr. 15.000,00
Art.4.24	Differenziale storico/artistico ecc.	500.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.25	Ricorso terzi	5.000.000,00 per anno ass.vo 1.500.000,00 per evento/ubicaz.ne	
Art.4.28	Oggetti personali dei dipendenti	25.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.29	Furto fissi e infissi	5.500,00 per anno ass.vo	
Art.4.30	Rimpiazzo combustibile	10.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.31	Rifacimento archivi	10 % del danno	
Art.4.32	Spese extra	80.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.33	Rottura lastre	20.000,00 per anno ass.vo 2.500,00 per singola lastra	Fr. 500,00
Art.4.39	Spese periti e consulenti	40.000,00	
Art.4.49	Maggiori costi	250.000,00	

Art. 6.5 – Calcolo del premio

Il premio viene calcolato sulla superficie in mq. e si riferisce sia alla partita Fabbricati/Beni Immobili che alla partita Contenuti/Beni Mobili in relazione ai Limiti di risarcimento di cui al precedente art. 6.2.11.

Sviluppo del premio:

Ubicazioni	Uso/tipologia fabbricato	Superficie Mq totale	Premio convenzionale imponibile annuo €/mq.	Imposte e tasse	Premio annuo finito
Vedi allegato	FA Vedi allegato	336.424,33			
	CO Vedi allegato				
Totale.					

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.6, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base dei tassi espressi nel presente articolo.

Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 6.7 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 6 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.9 Forma delle comunicazioni
- 2.10 Gestione del contratto
- 2.11 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.13 Interpretazione del contratto
- 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- 5.8 Informazione sui sinistri
- 6.1 Identificazione dei beni patrimoniali
- 6.3 Aggiornamento dei valori
- 6.4 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- 6.5 Calcolo del premio
- 6.7 Disposizione finale

La Società

Il Contraente

LOTTO II - b**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO**

N. _____

TRA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINACorso Cavour - 98122 MESSINA
Codice Fiscale 80002760835

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

DURATA DEL CONTRATTO

Dalle ore 24:00 del	Data di stipulazione del contratto con la Provincia
Alle ore 24:00 del	Durata annuale
Frazionamento	Semestrale

CONSULBROKERS

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto di assicurazione
Art. 1.2	Definizioni relative alle assicurazioni Furto-Rapina - Portavalori
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Pagamento del premio
Art. 2.3	Aggravamento del rischio
Art. 2.4	Diminuzione del rischio
Art. 2.5	Buona fede
Art. 2.6	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.7	Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
Art. 2.8	Facoltà di recesso
Art. 2.9	Regolazione del premio (ove convenuta)
Art. 2.10	Oneri fiscali
Art. 2.11	Coassicurazione e delega
Art. 2.12	Forma delle comunicazioni
Art. 2.13	Clausola Broker
Art. 2.14	Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Art. 2.15	Trattamento dati
Art. 2.16	Interpretazione del contratto
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI FURTO - RAPINA - PORTAVALORI
Art. 3.1	Rischi assicurati
Art. 3.2	Furto
Art. 3.3	Rapina
Art. 3.4	Atti vandalici
Art. 3.5	Maggiori Costi
Art. 3.6	Maggiori Danni beni artistici
Art. 3.7	Portavalori
Art. 3.8	Titoli di credito-Effetti cambiari
Art. 3.9	Recupero delle cose assicurate
Art. 3.10	Reintegro del premio e delle cose assicurate
Art. 3.11	Esclusioni
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Obblighi in caso di sinistro
Art. 4.2	Esagerazione dolosa del danno
Art. 4.3	Procedura per la valutazione del danno
Art. 4.4	Mandato dei periti
Art. 4.5	Operazioni peritali
Art. 4.6	Valore delle cose assicurate- determinazione del danno
Art. 4.7	Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi
Art. 4.8	Pagamento dell'indennizzo
Art. 4.9	Informazioni sui sinistri
Art. 4.10	Onorari Periti
SEZIONE 5	PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Art. 5.1	Partite e capitali assicurati
Art. 5.2	Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art. 5.3	Calcolo del premio
Art. 5.4	Riparto di coassicurazione
Art. 5.5	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	Consulbrokers SpA
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	l'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Furto – Rapina - Portavalori

Furto	Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore
Rapina	Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia
Portavalori	Persone incaricate del trasporto dei valori
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza i danni fino alla concorrenza della somma predeterminata ed assicurata, prescindendo dal valore complessivo dei beni e senza l'applicazione della regola proporzionale
Valore intero	Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza il danno denunciato per il suo intero valore e nei limiti della somma assicurata, a condizione che la somma stessa non sia di entità inferiore al valore dei beni in garanzia, altrimenti viene applicata la regola proporzionale
Primo rischio relativo	Forma di assicurazione che prevede un limite di indennizzo, pari alla somma assicurata, e la dichiarazione del valore complessivo dei beni oggetto dell'assicurazione. Anche tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale, ove detti beni siano dichiarati di valore inferiore a quello reale.
Valori	La valuta al corso legale, nazionale ed estera (con controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo, fustelle sanitarie, e quant'altro assimilabile.
Mezzi di chiusura dei locali	Le protezioni di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati
Guasti cagionati dai ladri	I guasti arrecati dai ladri, in occasione di un furto tentato o consumato, a fabbricati ed infissi posti a protezione dei beni assicurati.
Casseforti e Armadi forti	Mezzi di custodia dei valori, ad uno o a due battenti, aventi pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente, serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale. Peso minimo kg. 100.
Contenuto	Tutto quanto contenuto nei Beni Immobili di proprietà ed o in uso al Contraente e rilevabili dalle proprie evidenze formali. A titolo esemplificativo e non esaustivo: mobili, arredamenti archivi, documenti, registri, cancelleria, stampati, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche e loro macchine e parti accessorie, indumenti, tappezzerie, serramenti aggiunti e quanto altro di inerente, nulla escluso.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

- a) la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante – per la durata di ANNI UNO) **entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione** ;
- b) le rate di premio successive alla prima (semestrali) **entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza** ;
- c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, **entro 60 giorni**, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 60 giorni** previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker e/o direttamente. Il broker, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a

conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità corrente).

Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.7 – Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del e scadenza alle ore 24,00 del (ANNUALE).
E' facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

La Società si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Art. 2.8 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

b) Ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni.

Il recesso, ancorché riferito a parte dei contratti oggetto del medesimo lotto di gara, si intende automaticamente esteso a tutti i contratti facenti parte del medesimo lotto di gara.

Art. 2.9 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla

comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società, tramite il Broker, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. **Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.**

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 2.13 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Riviera di Chiaia, 263 – 80121 NAPOLI, tel. +39 0817648268, telefax +39 0817648685- iscritta al RUI al n. B000104507 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;

- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo la aliquota percentuale del 2,5% da calcolarsi sul premio imponibile e che comunque non potrà superare l'importo di € 19.000,00.
- o La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie;
- o **La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie.**

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 2.15 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Art. 2.16 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO – RAPINA – PORTAVALORI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 3.1- Rischio Assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati nonché di quelli trasportati da Portavalori, nei limiti delle somme in quanto elencate alla successiva sezione 5.

Le garanzie vengono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, con rinuncia quindi da parte della Società a quanto le compete ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

Art. 3.2 – Furto

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate anche di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- furto con destrezza e misteriosa sparizione.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovandosi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.

Tale scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, con detrazione dello scoperto del 20%. Sono parificati ai danni da furto i danneggiamenti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

Art. 3.3 – Rapina

Relativamente ai danni da rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, la garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengono costretti a consegnare le cose assicurate, anche con violenza e/o minaccia diretta verso altre persone, ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 3.4 – Atti vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina, estorsione consumati o tentati. Sono comprese altresì:

- ❖ le spese sostenute per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi contenuto etc.;
- ❖ le spese sostenute per la ricostruzione dei registri, e/o documenti di archivio sottratti;

Art. 3.5 – Maggiori costi

L'assicurazione comprende il risarcimento dei costi (ad es. spese affitto strutture, prestazioni di terzi, ricollocazione beni mobili etc.) per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano per il tramite di beni distrutti e/o danneggiati a seguito di un evento risarcibile fino al ripristino della normale attività.

Art. 3.6- Portavalori

La garanzia è riferita a tutti i titolari e dipendenti della Contraente quando svolgono per conto della medesima le mansioni di portavalori.

L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona minacciata)

commessi sulle persone incaricate adibite al trasporto dei valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'efficacia delle garanzie deve intendersi operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed eventuali accompagnatori):

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni, nonché dipendenti del Contraente;
- non svolgano il servizio più di una volta;
- Limitatamente alle mansioni di accompagnatori, autisti, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati ai "dipendenti".

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno che all'esterno dei locali del Contraente.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dello stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma assicurata per una sola di esse.

I trasporti valori possono essere effettuati a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. 3.7 – Titoli di credito – effetti cambiari

Per quanto concerne il furto e la rapina dei titoli di credito ed effetti cambiari, la Società rimborserà, nei limiti delle somme assicurate, solo ed esclusivamente le spese di ammortamento

Art. 3.8 – Recupero delle cose assicurate

Se in seguito ad un sinistro di furto e/o rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art.3.9 – Reintegro del premio e delle somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie.

Su richiesta della Contraente e previo consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro ed il termine del periodo assicurativo in corso.

Art. 3.10 - Esclusioni

Sono esclusi dall'indennizzo i danni:

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
 - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

Sono altresì escluse dall'assicurazione :

-1-Cose in leasing e apparecchiature elettroniche, se ed in quanto assicurate con specifica polizza. Relativamente a tali cose resta convenuto che la presente assicurazione, soggetta ai termini ed alle condizioni tutte da essa previsti, prestata a P.R.A. fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, deve intendersi operante nei confronti di dette specifiche polizze esclusivamente nei seguenti termini (differenza di condizioni, valori e limiti):

- come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti o per in operatività delle suddette polizze;
- come coassicurazione indiretta per tutti gli altri casi;
- 2-Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.600,00.
- 3-Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- 4-Aeromobili e natanti;
- 5-Automezzi iscritti al P.R.A.

SEZIONE 4 -NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI-

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker oppure alla Società, da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., con l'immediatezza che la gravità dell'evento richiede, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) al più presto presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo restando la facoltà della Società di stabilire, anche valendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e' concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; e quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.4.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art.4.6 - Valore delle cose assicurate -determinazione del danno-

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle condizioni che seguono:

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuto il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal danno.
3. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda esclusivamente beni in stato di attività.

In caso di sinistro alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento stesso al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 4.7 -Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata

fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni".

Art. 4.9 – Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

Art. 4.10 – Onorari periti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

**SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO,
CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE**

Art. 5.1– Partite e capitali assicurati

N.	Partite	Capitali assicurati
1	Contenuto	
1a	Immobili: – mobilio, arredamento, macchine elettriche, elettroniche, computers, calcolatori, registratori di cassa, macchinari, tutto quanto altro di inerente, nulla escluso, posti in immobili di proprietà, in affitto e/o uso	€. 100.000,00
2	Valori	
2.a	In cassaforte o in armadio forte (superiore a 100 Kg.)	€. 10.000,00
2.b	Ovunque in mobili o cassetti chiusi a chiave o in casseforti di peso inferiore a 100 kg.	€. 10.000,00
2.c	Beni e valori dei dipendenti	€. 25.000,00
3	Spese	
3.a	Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi	€. 50.000,00
3.b	Oneri peritali	€. 10.000,00
3.c	Maggiori costi	€. 50.000,00
4	Portavalori	Vedasi Art. 3.4 N.
4.a	Fino a € 15.000,00 a piedi e con qualsiasi veicolo	€. 15.000,00
4.b	>€15.000,00 e fino a €50.000,00 come sopra ma accompagnato da un dipendente	
Totali somme assicurate		€. 305.000,00

Art.5.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Partita	Limite di risarcimento	Franchigia	Scoperto
1			
1a	100.000,00		
2			
2.a	10.000,00	250,00	
2.b	10.000,00	250,00	
2.c	25.000,00		
3			
3.a	50.000,00		
3.b	10.000,00		
3.c	50.000,00		
4			
4.a	15.000,00		

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Partita	Parametro di riferimento (somme assicurate)	Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato
1	Contenuto		
1a	100.000,00		€
2	Valori		
2.a	10.000,00		€
2.b	10.000,00		€
2.c	25.000,00		€
3	Spese		
3.a	50.000,00		€
3.b	10.000,00		€
3.c	50.000,00		€
4	Portavalori		
4.a	15.000,00		€.

Rimane convenuto tra le parti che, in caso di regolazione, il premio verrà calcolato sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.

Art.5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società (delegataria)	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 5.5– Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
- 2.5 Buona fede
- 2.7 Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
- 2.8 Facoltà di recesso
- 2.9 Regolazione del premio
- 2.12 Forma delle comunicazioni
- 2.13 Clausola Broker
- 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.16 Interpretazione del contratto
- 4.9 Informazioni sinistri
- 5.5 Disposizione finale

La Società

Il Contraente

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
CASTELMOIA	VIA DE' GASPERI	ALBERGO	HOTEL PANORAMA SICILIA	939,84	1.221.792,00
FLORESTA	S.S. 116	ALBERGO	ALBERGO RIFUGIO S. CROCE	957,16	1.244.308,00
MISTRETTA	VIA LIBERTA' 128	ALBERGO scuola	ALBERGO SICILIA	859,79	1.130.727,00
MISTRETTA			LICEO CLASSICO	1.289,55	1.089.415,00
TAORMINA		ALBERGO (uden)	VILLAGGIO TURISTICO LE ROCCE	267,00	347.100,00
CESARO'		ALBERGO	VILLA MIRAGLIA	610,00	793.000,00
MESSINA	VIALE DELLA LIBERTA'	EX ALBERGO	EX ALBERGO RIVIERA	6.063,00	8.947.900,00
MESSINA	VIALE DELLA LIBERTA'	EX ALBERGO	EX ALBERGO RIVIERA	45,60	59.280,00
MESSINA	VIALE DELLA LIBERTA'	EX ALBERGO	EX ALBERGO RIVIERA	30,60	39.780,00
MESSINA	VIA ROMA	AUTOCENTRO CASERMA POLIZIA DI STATO	CASERMA POLIZIA DI STATO	5.060,00	6.578.000,00
MESSINA	VIA ROMA	AUTOCENTRO CASERMA POLIZIA DI STATO	CASERMA POLIZIA DI STATO	6.656,00	8.652.800,00
MILAZZO	VIA IMPALLONENI	CASERMA CARABINIERI	CASERMA CARABINIERI	128,00	166.400,00
TAORMINA	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	CASERMA CARABINIERI	CASERMA CARABINIERI	1.438,00	1.089.400,00
TAORMINA	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	CASERMA CARABINIERI	CASERMA CARABINIERI	1.438,00	1.089.400,00
MESSINA	VILL. GESSO	EX CASERMA CARABINIERI		479,00	622.700,00
MESSINA	VILL. GESSO	EX CASERMA CARABINIERI		502,00	652.600,00
MESSINA	C.DA SCOPO		FONDERIA	588,60	766.180,00
MESSINA	VIALE GIUSTRA		OSPEDALE MANDALARI (aree)	1.240,00	1.612.000,00
MESSINA	CALAMONA		PROPRIETA' PER AREA DI FABBRICATO	62,00	80.600,00

Copia Conforme all'Originale
IL DIRIGENTE

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
MESSINA	VIA DEL SANTO	VANI 6,5	FABBRICATO	220,00	288.000,00
TAORMINA	VIA FAZZELLO 13	APPARTAMENTO		90,00	117.000,00
ALCARA LI FUSI	VICO S. MARTINO	IMMOBILE (EX CONVENTO)		587,00	763.100,00
MESSINA	VIA DELLA LIBERTA' IS. 516	LOCALE COMMERCIALE P.T.	LOCALE COMMERCIALE	13,00	16.900,00
MESSINA	VIA DELLA LIBERTA' IS. 516	APPARTAMENTO I° PIANO	APPARTAMENTO	42,12	54.756,00
MESSINA	VIA DELLA LIBERTA' IS. 516	APPARTAMENTO II° PIANO	APPARTAMENTO	34,40	44.720,00
MESSINA	VIA DELLA LIBERTA' IS. 516	APPARTAMENTO III° PIANO	APPARTAMENTO	110,00	143.000,00
MESSINA	VIA DELLA LIBERTA' IS. 516	APPARTAMENTO IV° PIANO	APPARTAMENTO	120,00	156.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 1 SC. B	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	110,00	143.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 2 SC. B	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	100,00	130.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 5 SC. C	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	80,00	104.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 1 SC. C	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	110,00	143.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 2 SC. C	APPARTAMENTO PIANO I°	APPARTAMENTO	100,00	130.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 5 SC. D	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	90,00	117.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 1 SC. D	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	90,00	117.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 2 SC. D	APPARTAMENTO PIANO R.	APPARTAMENTO	70,00	91.000,00
MESSINA	VIA P. MAFALDA N. 3 SC. D	APPARTAMENTO PIANO I°	APPARTAMENTO	80,00	104.000,00
MESSINA		scuole	LICEO MAUROLICO	6.880,00	8.944.000,00

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	valore
MESSINA	VIA C. BATTISTI	scuole	I.T.C. "A. M. JACI"	8.262,00	10.740.600,00
MESSINA	F. DO FUCILE	scuole	I.T.C. "S. QUASIMODO"	15.340,00	19.942.000,00
MESSINA	VIA S. AGOSTINO	scuole	LICEO S. "G. SEGUENZA"	49,00	63.700,00
MESSINA	VIA S. AGOSTINO	scuole	LICEO S. "G. SEGUENZA"	6.642,00	7.334.600,00
MESSINA	V.LE R. MARGHERITA	scuole	LICEO S. "ARCHIMEDE"	16.067,00	20.913.100,00
MESSINA	V. ORATORIO PACE	scuole	LICEO C. "G. LA FARINA"	6.231,00	8.100.300,00
MESSINA	F. DO FUCILE, 37	scuole	I.T.G. "MINUTOLI"	11.872,00	15.433.600,00
MESSINA	VIALE GIOSTRA	scuole	IX QUART. IPSIA "MAJORANA" - IX QUART. IPC "ANTONELLO"	12.096,00	15.724.800,00
MESSINA	VIA UGO BASSI	scuole	I.T.I "VERONATRENTO"	9.196,00	11.941.800,00
MESSINA	S. PLACIDO CALON	scuole	I.T. AGRARIO "CUPPARI"	9.674,00	12.576.200,00
MESSINA	VIA U. BONINO	scuole	IST. MUSICALE "CORELLI"	1.950,00	2.535.000,00
MESSINA		IMMOBILE	C.S.A. (EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI)	2.119,84	2.755.792,00
BARCELLONA P.G.	VIA DEGLI STUDI, 62	scuole	LICEO C. "VALLI"	5.349,00	6.953.700,00
BARCELLONA P.G.	VIA S. VITO - VIA A. MORO - VIA S. CATTALI	scuole	LICEO S.	4.207,24	5.469.412,00
BARCELLONA P.G.	C.DA MARGI	scuole	I.P.S.A.A. "LEONTI"	2.417,00	3.142.100,00
BARCELLONA P.G.	VIA PITAGORA - VIA OLIMPIA	scuole	FERRI	6.150,00	7.985.000,00
BARCELLONA P.G.		scuole	I.T.I. "COPERNICO"	5.000,00	6.500.000,00
BARCELLONA P.G.	VICO PICARDI	scuole	I.P.S.I.A. "E. FERRARI"	4.914,00	6.388.200,00

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
CAPO D'ORLANDO	VIA CONSOLARE A.	scuole	LICEO S. "L. PICCOLO"	5.620,00	7.306.000,00
CAPO D'ORLANDO	C. DA S. LUCIA, 34	scuole	IST. SUPERIORE AGRICOLTURA	3.696,00	4.791.000,00
CAPO D'ORLANDO	VIA CONSOLARE A.	scuole	I.T.C.	4.511,39	5.864.907,00
CASTOREALE	VIA SIRACUSA	scuole	L.SC. SOCIALI XXIV MAGGIO	1.906,00	2.477.800,00
LETOJANNI	VIA MONTEBIANCO	scuole	I.P.C.S.T.	808,11	790.543,00
FRANCAVILLA S.	VIA NAPOLI	scuole	L. S. "CAMINITI" (SUCC.)	479,00	622.700,00
FURCI SICULO	VIA DEI CIPRESSI	scuole	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	3.460,00	4.498.000,00
GIARDINI	C. DA MOSCATELLO	scuole	LICEO S. "CAMINITI"	3.796,00	4.934.800,00
MILAZZO	VIA RISORGIMENTO	scuole	LIC. CLASS. "IMPALLOMENI"	2.897,00	3.766.100,00
MILAZZO	VIA TREMONTI	scuole	I.T.I. "MAJORANA"	8.437,00	10.968.100,00
MILAZZO	VIA VALVERDE	scuole	LIC. SC. "MEUCCI"	2.750,00	3.575.000,00
MILAZZO	VIA V. VENETO - P.ZZA XXV APRILE - P.ZZA M. SCALA	scuole	I.T.C.	716,96	931.818,00
MILAZZO	VIA GRAMSCI -	scuole	ISTITUTO D'ARTE	1.728,81	2.247.453,00
MILAZZO	VIA COL MAGISTRI	scuole	I.P.C. "ANTONELLO"	1.163,86	1.513.018,00
MILAZZO		scuole	I.P.A. "LEONTI"	1.340,00	1.742.000,00
PACE DEL MELO	VIA GARIBALDI	scuole	I.P.S.I.A. "GALEO FERRARIS" + NUOVO PLESSO	3.157,00	4.104.100,00
PATTI	VIA TRIESTE	scuole	L. C. "VITTORIO EMANUELE III"	3.698,00	4.794.400,00
PATTI	VIA KENNEDY	scuole	I.P.S.I.A. "FARANDA"	1.977,00	2.570.100,00

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
PATTI	C/DA ACQUAFICO - C/DA RASOLA	scuole	LICEO S.	3.683,25	4.766.225,00
S. AGATA MILITELLO		scuole	L.T.L. "TORRICELLI	6.860,10	8.918.130,00
S. AGATA MILITELLO	C/DA MUTI	scuole	L. SC. "ENRICO FERMI"	6.080,97	7.905.261,00
SPADAFORA		scuole	L. SC. "GALEO GALILEI"	2.474,00	3.216.200,00
S. PIERO PATTI	VIA PROFETA	scuole	L. SC. "AMARI"	479,00	622.700,00
S. STEFANO CAM.	VIA MARINA	scuole	L.T. COMM. E GEOM. "FLORENA"	7.500,00	9.680.000,00
S. TERESA RIVA	PIAZZA MUNICIPIO	scuole	L. CL. "TRIMARCHI"	1.885,00	2.450.500,00
S. TERESA RIVA	PIAZZA MUNICIPIO	scuole	L. SC. "CAMINITI"	818,00	1.063.400,00
S. TERESA RIVA	PIAZZA MUNICIPIO	scuole	L. SC. "CAMINITI" - SEGRETERIA	220,00	286.000,00
TAORMINA	C/DA ARANCIO TRAPITELLO	scuole	L.T.C. "S. PUGLIATTI"	6.896,00	8.967.400,00
MESSINA	CORSO CAVOUR	PALAZZO DELLA PROVINCIA		4.284,67	5.570.066,67
MESSINA	VIA XXIV MAGGIO	UFFICI DELLA PROVINCIA		27.442,00	35.674.600,00
MESSINA	VIA XXIV MAGGIO	UFFICI DELLA PROVINCIA ALA NUOVA		4.030,00	5.239.000,00

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
MESSINA	CORSO CAVOUR	VECCHIO AUTOPARCO		308,00	400.400,00
MESSINA	VIA S. PAOLO	UFFICI DELLA PROVINCIA EX I.A.I.		4.499,33	5.849.133,33
MESSINA	VIA S. PAOLO	RUDERE IN AREA EX I.A.I.		113,00	148.900,00
MESSINA	VIA S. PAOLO	RUDERE IN AREA EX I.A.I.		34,99	45.491,33
MESSINA	VIA S. CECILIA	UFFICI DELLA PROVINCIA ISTITUTO DI IGIENE E PROFILASSI (LABORATORI)		2.909,00	3.781.700,00
MESSINA	VIA S. PAOLO	UFFICI DELLA PROVINCIA EX LAVANDERIA I.A.I.		814,33	1.059.633,33
MESSINA	C.DA SCOPO	FABBRICATO		1.474,33	1.916.633,33
MESSINA	C.DA SCOPO	GALLERIA RICOVERO		540,82	703.086,00
MESSINA	VIA PINETA CAMARO	FABBRICATO		666,67	866.666,67
MESSINA	VIA NAZIONALE 283	EX FABBRICATO BRIGA MARINA		40,00	52.000,00
PATTI		PALAZZETTO DELLO SPORT		6.000,00	6.500.000,00
S. STEFANO DI CAMASTRA	C.DA ORTI FIUMARA	PALASPORT		6.000,00	6.500.000,00

PROSPETTO IMMOBILI CONDOTTI
A QUALSIASI TITOLO
OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	DENOMINAZIONE	mq	Valore
CASTROREALE	C.DA CALO	IMPIANTO SPORTIVO		1.566,14	2.035.982,00
BARCELLONA P.G.	VIA ROMA 84	FABBRICATO DENOMINATO "VILINO LIBERTY"		310,00	403.000,00
BARCELLONA P.G.	VIA S. ANDREA	CENTRO POLIFUNZIONALE DI CULTURA		4.000,00	5.200.000,00
MILAZZO	P.ZZA S. ANTONIO (CAPO)	FABBRICATO		143,00	185.900,00
S. AGATA MILITELLO	COSTE DI CRISPINO	IST. SOCIO SCOLASTICO I.R.I.A.		3.959,00	5.145.400,00
S. TERESA RIVA	VIA SAVOCA	FABBRICATO		1.039,67	1.350.286,67
MESSINA	VIALE ANNUNZIATA	IST. SUP. L.S. L.L.L.S.S. F. BISAZZA		1.598,28	2.077.764,00
Palazzetto dello Sport	Contrada Oro - S. Stefano di Camasira (ME)	FABBRICATO		3.500,00	4.550.000,00
MESSINA	VIA XXIV MAGGIO	MONTE DI PIETA'		8.000,00	10.400.000,00
TORTORICI	VIA GARIBALDI	scuole	I.T.C.	1.260,01	1.638.013,00
MOTTA S. GIOVANNI		STAZIONE PONTE RADIO		6,00	7.800,00
			VALORE COMPLESSIVO	338.424,33	437.351.633,33